

PIANO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

nella Provincia Autonoma di Bolzano

Documento di cui all'articolo 1/ter e articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche

Indice

1. Introduzione
2. Prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 e contenuti del piano della distribuzione
3. Contesto giuridico
4. Contesto economico-energetico
5. Situazione attuale della distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige
6. Obiettivi per la futura distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige
7. Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (*AEEG*), prescrizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (*TERNA*) e dell'Acquirente Unico (*AU*) nonché norme nazionali ed internazionali vigenti
8. Delimitazione delle aree di distribuzione
9. Rilascio delle concessioni
10. Rilevamento della rete di distribuzione dell'ENEL
11. Cooperazione tra le aziende distributrici dell'Alto Adige
12. „Servizi centralizzati“ nell'erogazione di energia elettrica, interscambio di energia elettrica e controllo della rete nonché altri settori del servizio di distribuzione
13. Riepilogo

1. Introduzione

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, che riporta le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia elettrica (di seguito denominato brevemente "norma di attuazione") concede alla nostra provincia una serie di diritti speciali in campo energetico e consente un'ampia autonoma organizzazione di questo settore.

Per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica, la norma di attuazione impone che sia redatto un "Piano della Distribuzione" da emanarsi da parte della Giunta provinciale.

Questo strumento è stato previsto dal legislatore per poter procedere ad una programmazione e ad una riorganizzazione della distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige in cui si tiene conto dei cambiamenti di fondo della distribuzione a livello locale; tali cambiamenti sopraggiungeranno inevitabilmente a seguito dell'applicazione della norma di attuazione e in particolare a seguito del rilevamento della distribuzione ENEL.

Il piano della distribuzione apre, nel contempo, alla Giunta provinciale la possibilità di tener conto, ai fini dell'opportuna riorganizzazione della distribuzione di energia elettrica in Alto Adige, dei profondi cambiamenti economici nel corso della liberalizzazione del mercato elettrico a livello europeo.

Le finalità del piano della distribuzione e le basi per le concessioni della distribuzione in esso definite hanno per intento quello di collocare la distribuzione dell'energia elettrica dell'Alto Adige su un livello proiettato verso il futuro, possibilmente autonomo, e di fornire alle aziende, nell'ambito della loro attività di distribuzione, le premesse per offrire a tutti i clienti finali un servizio di distribuzione non discriminante e qualitativamente valido; ciò anche in un contesto altamente concorrenziale e strettamente orientato verso un'economia di mercato.

L'orientamento politico di base adottato nella stesura del piano della distribuzione era, da un lato il convincimento che la distribuzione dell'energia elettrica doveva essere garantita su tutto il territorio provinciale e che doveva altresì offrire un equivalente standard di qualità, a prescindere dal fatto che quanto detto coinvolgesse aree periferiche o urbane. Dall'altro lato, attraverso il piano della distribuzione, occorre creare le premesse affinché proprio secondo l'orientamento della norma di attuazione tutti i comuni dell'Alto Adige e non soltanto i comuni già operanti nelle attività elettriche - direttamente o indirettamente attraverso aziende municipalizzate, aziende comunali o cooperative - potessero partecipare al rilevamento della distribuzione ENEL.

2. Prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 e contenuti del piano della distribuzione

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 menziona il piano della distribuzione soltanto in pochi articoli:

- Nell'articolo 1/ter (inserito con articolo 12 del Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463) si trova un primo riferimento al piano della distribuzione, nel quale viene stabilito che *"nel territorio delle Province di Bolzano e di Trento le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL Spa ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ..., esercitano, ovvero continuano, l'attività di distribuzione*

dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla Provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo."

- Un ulteriore importante riferimento al piano della distribuzione si trova nell'articolo 2 della norma di attuazione; in essa viene stabilito che *"le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con provvedimento della Provincia territorialmente competente e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.*
- L'articolo 13, comma 4, della norma di attuazione prevede ancora che *"i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui all'articolo 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la Provincia interessata e gli enti locali medesimi."*
- Infine, il piano della distribuzione viene menzionato ancora nell'articolo 14, comma 1, del DPR 235/77, che stabilisce che *"il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'articolo 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali."*

Non vi sono ulteriori riferimenti al piano della distribuzione, neppure al di fuori della predetta norma di attuazione.

Le suddette testuali citazioni dimostrano che le disposizioni di legge non definiscono in alcun modo il piano della distribuzione e forniscono soltanto riferimenti in certa misura criptici sul contenuto. Quindi, i contenuti opportuni devono essere di per sé dedotti dai pochi riferimenti e per il resto essi si prestano "ad interpretazione".

Ciò, da un lato, deve avvenire avendo quale sfondo le finalità della norma di attuazione e, dall'altro, quello della situazione attuale della distribuzione di energia elettrica in Alto Adige nonché del contesto dell'energia elettrica nazionale ed internazionale.

Con la norma di attuazione sono state trasferite alla Giunta provinciale le competenze per il conferimento delle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica alle aziende già operanti ed a quelle di nuova costituzione e la conseguente delimitazione territoriale. Inoltre, occorre regolamentare la ristrutturazione dell'organizzazione di distribuzione dell'Alto Adige che inevitabilmente emerge dall'assunzione del servizio di distribuzione dell'ENEL e il cui sviluppo programmato va portato avanti attraverso le regolamentazioni del piano della distribuzione.

Quale strumento di diritto amministrativo il piano della distribuzione deve definire gli obiettivi e deve altresì tracciare il quadro operativo per portare a termine questo compito.

Perciò, il piano della distribuzione deve in assoluto comprendere i seguenti contenuti:

- definizione degli obiettivi della futura distribuzione dell'energia elettrica;
- determinazione dei diritti e doveri delle aziende distributrici;
- determinazione dei criteri per l'esercizio della distribuzione;
- determinazione dei criteri per l'assegnazione delle concessioni della distribuzione;
- disposizioni relative alla delimitazione delle aree della distribuzione;
- modalità per l'assunzione del servizio di distribuzione dell'ENEL;
- proposte per una lungimirante cooperazione tra le aziende distributrici dell'Alto Adige;
- regolamentazione per l'andamento, la rinuncia, la revoca o l'assunzione di concessioni;
- disposizioni per la sicurezza della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia;
- proposte per una efficace salvaguardia della qualità nella fornitura.

In particolare i riferimenti contenuti nei citati articoli della norma di attuazione forniscono ulteriori prescrizioni concrete che devono essere prese in considerazione per l'elaborazione del piano della distribuzione:

- Secondo le indicazioni di cui all'articolo 1/ter della norma di attuazione, l'amministrazione provinciale deve essere messa in condizione tale da poter rilasciare le concessioni della distribuzione solo dopo aver verificato la rispondenza delle stesse alle disposizioni del piano provinciale sulla distribuzione dell'energia elettrica.
- In base all'articolo 2 della norma di attuazione, le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dalla Giunta Provinciale previo accertamento da parte della medesima della loro rispondenza alle indicazioni contenute nel piano della distribuzione; inoltre, l'accertamento deve appurare se vi è rispondenza ai criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale. Si tratta di un riferimento significativo che sta ad indicare che anche il piano complessivo della distribuzione deve tener conto, nel suo orientamento di base, di questi principi.
- Il rimando all'articolo 13, comma 4, della norma di attuazione si presenta per un certo verso facoltativo e generico e quindi non rilevante in forma categorica ai fini di una regolamentazione specifica nel piano della distribuzione.
- L'articolo 14, comma 1, del DPR 235/77 richiede una regolamentazione speciale nel piano della distribuzione per quanto riguarda il personale dell'ENEL assegnato al servizio della

distribuzione che deve essere trasferito all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali.

Occorre infine definire nell'elaborazione del piano della distribuzione le competenze giuridiche dell'Amministrazione Provinciale.

Si pone subito la domanda se la Giunta Provinciale abbia la facoltà di intervenire in diritti esistenti o acquisiti di fatto nel corso degli anni oppure anche acquisiti attraverso un diritto consuetudinario. In particolare la domanda può essere posta anche in altri termini, ossia se ai distributori o agli enti locali della nostra Provincia possa essere imposto l'obbligo di consociarsi per raggiungere le dimensioni aziendali stabilite, affinché in una futura situazione di mercato siano garantiti sufficienti standard tecnici ed economici.

A tale proposito si è scelta un'impostazione pratica. Si è rinunciato intenzionalmente a misure coercitive elaborando per contro orientamenti basilari del piano della distribuzione fondati su provvedimenti di libera scelta che i distributori e gli enti locali della Provincia possono adottare a propria discrezione.

L'attuazione del piano della distribuzione viene così influenzata in parte anche da decisioni politiche realistiche e concrete proprio in funzione di decisioni di politica imprenditoriale. Il che, comunque, rispecchia l'orientamento di fondo della Giunta Provinciale nella sua politica energetica, basata su di un ampio consenso e su un'autonoma determinazione delle parti coinvolte, in questo caso enti locali e aziende distributrici già in essere.

Una tale impostazione, inoltre, consente un cambiamento ed una rapida e duratura riorganizzazione della distribuzione in Alto Adige, mentre strade diverse porterebbero inevitabilmente a discussioni giuridiche che, di certo, impedirebbero per i prossimi anni l'attuazione concreta delle finalità fin qui definite.

3. Contesto giuridico

L'elaborazione del piano della distribuzione prescritta dalla norma di attuazione citata nelle premesse deve avvenire in un contesto di disposizioni di legge sia nazionali che internazionali di cui bisogna assolutamente tenere conto. Soltanto così si potrà garantire la rispondenza delle impostazioni del piano della distribuzione alle effettive ed attuali necessità di mercato e dei suoi fondamenti giuridici.

Legge 14 novembre 1995, n. 481

L'Italia è stato uno fra i primi stati membri dell'Unione Europea a provvedere alla istituzione di un Ente responsabile, indipendente e neutrale, nonché scevro da influenze politiche per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica in Italia.

Con la legge n. 481/95 è stata istituita l'AEEG, l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, con sede a Milano. Nel contempo sono state definite le sue competenze.

Queste competenze sono molto ampie, in particolare per quanto concerne il settore della distribuzione dell'energia elettrica:

- definizione dei criteri tecnici e commerciali nonché degli standard di qualità per l'esercizio dell'attività di distribuzione;
- determinazione degli obblighi delle imprese di distribuzione nell'esercizio del servizio di distribuzione;
- definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe dell'energia elettrica nonché loro aggiornamento;
- verifica e approvazione delle opzioni tariffarie delle imprese di distribuzione per i loro clienti energetici;
- verifica di „unbundling“ (divisione delle attività economico-elettriche in amministrazione e contabilità) delle aziende elettriche;
- regolamentazioni per la tutela dei consumatori energetici;
- controllo e sanzioni delle competenze citate.

Con ciò il legislatore italiano ha dato vita ad un ente che ha competenze pressoché legislative ed amministrative per l'intero settore energetico ed in particolare per l'esercizio del servizio della distribuzione nonché per la regolamentazione delle tariffe dell'energia elettrica. Esso ha facoltà di verificare l'osservanza delle norme anche attraverso controlli diretti nelle aziende e di infliggere sanzioni.

L'indipendenza dell'AEEG si evidenzia anche nel fatto che non è previsto alcun ricorso gerarchico, o controllo gerarchico, contro quanto da essa deliberato. Il ricorso contro le sue delibere è ammesso soltanto innanzi al Tribunale di giustizia amministrativa.

Direttiva europea 96/92/CE

Con la direttiva europea 96/92/CE (la cosiddetta direttiva sul "mercato interno dell'elettricità") approvata il 19 dicembre 1996 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, si è proceduto all'avvio del processo di liberalizzazione dei mercati europei dell'elettricità. Con ciò si conclude a livello europeo l'era del monopolio e dei mercati protetti delle attività elettriche. Nell'Unione europea l'energia viene considerata sostanzial-

mente una merce, e per essa deve valere il medesimo principio generale della libera circolazione delle merci.

Per la prima volta l'apertura dei mercati dell'elettricità negli stati membri è prescritta obbligatoriamente e la sua attuazione da parte di tutti gli stati dell'unione è stata prevista entro l'inizio dell'anno 1999.

La liberalizzazione avviene attraverso l'accesso alla rete che i titolari o gli esercenti devono consentire ai clienti "idonei" dietro applicazione di tariffe non discriminanti. Ciò vale per le reti di trasmissione (380 e 220 kV) e le reti di distribuzione (reti sotto i 150 kV fino alla distribuzione locale). L'esercente o gli esercenti della rete possono negare l'accesso ad essa soltanto per motivi di non sufficiente capacità o per altri seri motivi oggettivi e documentati a pena di sanzioni.

I clienti idonei sono utenti, produttori o commercianti di energia che utilizzano reti "straniere" dietro pagamento di oneri di rete, oneri trasparenti e definiti con chiarezza.

Con ciò viene a decadere il diritto di monopolio dell'esercente della rete ossia quello di fornire in esclusiva i soli clienti allacciati. Il cliente idoneo si sceglie per suo conto il proprio fornitore di energia elettrica, tratta con lui il prezzo e le altre condizioni di fornitura. La fornitura dell'elettricità, di per sé, viene ancora effettuata attraverso le infrastrutture di rete del "vecchio" fornitore elettrico/esercente di rete il quale, comunque, incassa ora i soli oneri di rete "perdendo" però al tempo stesso la fornitura al "cliente".

Gli stati membri stabiliscono in proprio la celerità di apertura del mercato fissando essi stessi i criteri dello status di cliente idoneo. L'obiettivo di una liberalizzazione totale del mercato elettrico a breve termine è comunque fissato dall'Unione. I clienti dell'industria con un consumo annuo superiore a 100 GWh dovranno ottenere, in ogni caso, l'accesso al libero mercato già al primo stadio di liberalizzazione.

Molti stati membri accelerano la liberalizzazione nell'interesse dei clienti dell'energia elettrica e ottengono una completa liberalizzazione spesso anche dopo brevi tempi di transizione. Ne sono un esempio la Germania e l'Austria. L'Italia ha scelto un'apertura graduale fino al 70% del mercato.

Sarà deciso a livello nazionale colui che otterrà l'esercizio della rete di trasmissione. Possono essere una o più società. L'esercente o gli esercenti provvedono alla compensazione tra fabbisogno e produzione (ripartizione del carico) a livello nazionale. Viene stabilito per iscritto l'obbligo di attingere elettricità preferibilmente da impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Nella maggior parte degli stati membri l'esercente della rete di trasmissione si organizza in impresa indipendente e di pubblica utilità.

Viene totalmente liberalizzata anche la costruzione di nuovi impianti di produzione e ciò avviene secondo un procedimento di approvazione o di appalto; viene poi rimesso al giudizio degli stati membri quale procedimento applicare. Entrambi i procedimenti devono essere effettuati secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminanti ed ogni interessato deve avere la possibilità di accedere al procedimento.

Tra le singole attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica non vi deve essere alcuna sovvenzione trasversale. Le imprese dovranno come minimo comprovare una netta separazione contabile dei singoli settori commerciali.

Con la vendita ed il commercio dell'energia elettrica nasce un nuovo settore commerciale nell'ambito delle attività elettriche. Il commercio si estende anche oltre i confini degli stati membri e si muove anche su proprie "borse elettriche".

Direttiva europea 2003/54/CE

La direttiva europea 2003/54/CE del 26 giugno 2003 sostituisce la suddetta direttiva europea 96/92/CE e rileva integralmente le discipline in essa contenute.

Lo sfondo politico della „nuova“ direttiva è quello di giungere ad una apertura uniforme del mercato nei singoli stati membri e di stabilire altresì una scadenza unitaria ai fini della liberalizzazione totale del mercato dell'elettricità a livello europeo.

I principi della „vecchia“ direttiva di liberalizzazione 96/92/CE vengono adottati nella „nuova“ direttiva di liberalizzazione 2003/54/CE. Pertanto vengono qui presentate soltanto le principali novità.

La totale liberalizzazione dell'intero mercato dell'elettricità europeo viene fissata per iscritto e prevede due date: a partire dal 1° luglio 2004 tutti gli utenti di energia elettrica sono "clienti liberi" ad eccezione delle utenze domestiche; a partire dal 1° luglio 2007 anche le utenze domestiche possono scegliersi liberamente i propri fornitori di elettricità.

L'esercizio della distribuzione va gestito in maniera indipendente dalle altre attività elettriche. Occorre porre attenzione affinché i processi decisionali dei singoli settori siano indipendenti tra loro e che i responsabili decisionali non abbiano poteri direttivi.

I doveri dei distributori vengono descritti in modo completo. Essi hanno per oggetto la sicurezza del rifornimento, la qualità del servizio e l'assistenza ai clienti, la fornitura di energia elettrica con priorità a quella

prodotta da fonti rinnovabili, i compensi energetici nonché l'accesso di terzi alla propria rete.

La nuova direttiva prevede inoltre le regolamentazioni per la costruzione di linee dirette e per la separazione contabile.

La costruzione di nuovi impianti di produzione deve essere appaltata a livello europeo e deve essere altresì accessibile a tutti gli interessati.

Essa infine prescrive la costituzione di autorità preposte alla regolamentazione che, indipendentemente dall'economia e dalla politica, controllano la non-discriminazione per quanto concerne i consumatori ed i consumatori finali e definiscono e controllano le regolamentazioni e le direttive per l'assunzione dei servizi, in particolare quello della fornitura.

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - „Decreto Bersani“

Con questo decreto – detto anche „Decreto Bersani“ dal nome dell'ex ministro dell'industria – la succitata direttiva europea 96/92/CE viene attuata in Italia.

Esso rappresenta una vera e propria rivoluzione in tutto il settore elettrico italiano.

Vengono assunte tutte le principali norme della citata e già dettagliatamente descritta direttiva europea: il mercato dell'energia elettrica viene liberalizzato; il cosiddetto “unbundling” (separazione societaria, contabile ed amministrativa tra le attività elettriche) deve essere messo in atto dalle imprese elettriche; l'ENEL SpA – sino ad allora azienda di monopolio del mercato italiano dell'elettricità – è tenuta a riordinare le sue varie attività elettriche in singole società di capitali; la gestione della rete di interconnessione per il trasporto dell'energia elettrica nonché la ripartizione del carico vengono trasferite ad un esercente di rete nazionale, indipendente.

La produzione e la distribuzione dell'energia elettrica vengono definite libere attività economiche mantenendo esse carattere di servizio pubblico.

Il gestore indipendente della rete di trasmissione nazionale – detto GRTN – opera in maniera indipendente e neutrale per tutto il territorio nazionale e garantisce un accesso regolato alla rete, senza discriminazioni nei confronti di tutti gli operatori del mercato energetico. Esso è competente per il trasporto e l'importazione, l'esercizio interconnesso e la ripartizione del carico; il GRTN è inoltre responsabile della pianificazione e dell'ulteriore ampliamento in Italia della rete ad alta e ad altissima tensione nonché dei collegamenti transfrontalieri. Il GRTN appartiene in toto al Ministero del tesoro.

Le regolamentazioni tecniche nonché le relative tariffe di rete vengono emanate dall'AEEG.

Determinate categorie di clienti (i cosiddetti „clienti idonei“) possono scegliersi liberamente il proprio fornitore elettrico, indipendentemente dall' esercente di rete alla quale sono collegati e fissare con lui il prezzo dell' elettricità mediante trattativa bilaterale. Il criterio per lo status di “cliente idoneo” è l' ammontare del consumo energetico annuo. In base al Decreto Bersani, il tetto del consumo necessario si abbassa a determinate scadenze, così da raggiungere una progressiva liberalizzazione.

In proposito si richiama l' attenzione su una disposizione dell' articolo 14 che riguarda direttamente l' Alto Adige: L' azienda provinciale di cui all' articolo 10 del DPR n. 235/77 (la *Società Elettrica Altoatesina*, in breve “SEL SpA”) viene espressamente definita come “cliente idoneo” che può quindi gestire in tutta libertà l' acquisto dell' energia per tutte le sue attività.

Con il Decreto Bersani vengono però anche definite categorie di clienti che continuano ad essere riforniti da esercenti elettrici alla cui rete sono allacciati. Si tratta dei cosiddetti “clienti vincolati”.

Per il rifornimento di questi „clienti vincolati” viene costituito un soggetto giuridico a sé stante denominato “Acquirente Unico” – detto “AU”. L' AU ha il compito di rifornire di energia elettrica il settore dei clienti vincolati – quindi i distributori elettrici italiani. In qualità di “garante” è tenuto a provvedere alla programmazione di questo fabbisogno elettrico e a garantire la fornitura attraverso l' acquisto presso la borsa elettrica, attraverso i contratti bilaterali e l' importazione dell' energia elettrica.

L' AU viene costituito come affiliato del GRTN ed è quindi totalmente di proprietà pubblica.

Inoltre il GRTN provvede, secondo le direttive del Decreto Bersani, alla costituzione del cosiddetto Gestore del Mercato Elettrico – detto GME, che organizza e gestisce la borsa elettrica di Milano; anche quest' ultima è di proprietà del Ministero del tesoro e deve assolvere i compiti in modo neutro e indipendente.

Le disposizioni di base per quanto concerne la distribuzione vengono definite nell' articolo 9: tutti i distributori sono tenuti ad allacciare alla propria rete e a rifornire in maniera sufficiente ogni cliente che ne fa richiesta (obbligo di allacciamento e rifornimento). La distribuzione viene effettuata in base a concessioni; tali concessioni hanno una durata fino al 2030. I distributori già esistenti continuano il loro servizio; vengono considerati a tal fine distributori anche le cooperative in relazione ai loro clienti non soci. È previsto il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ciascun comune.

Qualora in un comune fosse presente più di un distributore elettrico, si dovrà trattare per l' unificazione dei servizi; nel caso in cui una società di distribuzione partecipata dall' ente locale rifornisca almeno un 20% dei

clienti finali, essa potrà richiedere all'ENEL SpA il passaggio dei suoi impianti di distribuzione e ciò a valore di mercato.

Le società di distribuzione degli enti locali con non meno di 100.000 clienti possono distribuire l'energia elettrica anche in territori comunali limitrofi al di fuori della loro zona di competenza; i proprietari di reti con oltre 300.000 clienti sono tenuti a tal fine alla costituzione vincolante di un'apposita società.

Va fatto infine notare che l'articolo 16 del Decreto Bersani tutela le prerogative delle province autonome di Bolzano e Trento e prevede una modifica ed una integrazione della norma di attuazione per il coordinamento con il Decreto Bersani, cosa che di fatto è stata poi effettuata attraverso il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

Per quanto concerne l'Alto Adige la Giunta provinciale può quindi definire autonomamente, anche in futuro, il settore della distribuzione attraverso le direttive del piano della distribuzione.

Il seguente grafico riporta una raffigurazione schematica dell'attuazione in Italia della direttiva europea di liberalizzazione di cui al Decreto Bersani. Si possono in esso notare il principio della nuova organizzazione di mercato nonché i singoli partecipanti e i nuovi soggetti giuridici.




Fig. 1: Il mercato dell'energia elettrica secondo il Decreto Bersani

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – “Legge Marzano”

Con la legge n. 239/2004 – detta anche „Legge Marzano” dall’ex-Ministro delle attività produttive – il legislatore italiano ha tramutato la “nuova” direttiva di liberalizzazione del giugno 2003 in legge nazionale, ha ridefinito le finalità della politica energetica dopo la modifica del titolo V della Costituzione italiana ed ha altresì definito le funzioni dello Stato nonché delle Regioni e delle Province autonome.

Per i successivi passi di liberalizzazione la legge rileva i dati della direttiva europea 2003/54/CE con la quale, introducendo il limite di consumo annuale di energia elettrica pari a 0,05 GWh, attribuisce ad una parte di utenze domestiche lo stato di clienti liberi.

La legge inoltre prescrive che le aziende di distribuzione devono adottare misure che consentono agli utenti elettrici di poter misurare il proprio consumo di energia elettrica.

Le aziende di distribuzione hanno inoltre l’obbligo – se il produttore lo richiede – di acquistare l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 10 MVA, dagli impianti di produzione di cui all’articolo 3, comma 12, numero 2 del Decreto Bersani nonché dagli impianti messi in funzione dopo il 1° aprile 1999 alimentati da fonti rinnovabili e di immettere la produzione nella propria rete.

A questo scopo, con il decreto legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 e con delibera dell’AEEG n. 34/05, sono state create le relative premesse legali.

La “legge Marzano” prevede inoltre che il governo proceda all’emanazione di un decreto legislativo per i „piccoli” distributori di cui all’articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, al fine di definire i tempi per accrescere l’efficienza e l’economicità del servizio e per garantire altresì la continuità e la qualità del servizio nelle loro zone di distribuzione prevedendo altresì all’occorrenza eventuali misure sostitutive.

Decreto Ministeriale 21 gennaio 2000

Con ordinanza ministeriale 21 gennaio 2000 del Ministro all’industria il GRTN, in conformità alle direttive dell’articolo 3, comma 4, del Decreto Bersani, ha assunto la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale.

A tal fine, dallo scorporo di imprese dell’ENEL SpA, è stata costituita una apposita società che ha assunto questi compiti a partire dal 1° aprile 2000.

Con ciò l'istituzione di un gestore indipendente della rete è divenuta realtà. Quale impresa unica, il GRTN ha ricevuto la concessione per l'esercizio della rete di trasmissione e di interconnessione nonché gestione della ripartizione del carico su tutto il territorio nazionale.

Le tariffe per il trasporto nonché i criteri per un allacciamento trasparente, obiettivo e non discriminante alla rete di trasmissione vengono emanati dall'AEEG. Sulla base di questi principi il GRTN definisce le regolamentazioni tecniche per l'allacciamento, quelle per il bilanciamento ed il compenso energetico durante l'utilizzo della rete.

Decreti ministeriali 19 dicembre 2003

Con due decreti del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003 sono stati fatti ulteriori, importanti passi per l'attuazione del Decreto Bersani.

Mediante un'ordinanza ministeriale è stato approvato il testo unico per la regolamentazione della borsa elettrica (decreti ministeriali del 9 maggio 2001 e del 14 marzo 2003); in conformità a queste regolamentazioni sono stati trasferiti al GME (Gestore del Mercato Elettrico SpA) – società affiliata del GRTN – i compiti per l'organizzazione e la gestione della borsa elettrica.

Essa ha dato l'avvio a detta borsa elettrica agli inizi dell'aprile 2004 creando con ciò le premesse per un libero commercio dell'energia elettrica in Italia.

La seconda ordinanza ministeriale trasferisce, a partire dall'inizio dell'anno 2004, all'AU (Acquirente Unico Spa) – anch'essa società affiliata al GRTN – il compito di rifornimento del settore clienti del mercato elettrico vincolato e quindi delle imprese di distribuzione nazionali. Tale ordinanza, nel contempo, definisce la sua competenza per la determinazione del fabbisogno energetico e per la copertura di detto consumo che l'AU deve garantire attraverso un mix di contratti, partecipazioni ed aste nonché attraverso acquisti di energia elettrica in borsa. L'AU, inoltre, ottiene il subentro in alcuni contratti pluriennali di importazione dell'ENEL SpA.

Con questa disposizione di legge anche le imprese di distribuzione dell'Alto Adige vengono inserite in un sistema di acquisto regolare che prevede la copertura del loro fabbisogno elettrico ai fini del rifornimento dei propri clienti vincolati mediante acquisto dall'AU.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004

Con questo decreto la competenza per il trasporto e la grande distribuzione così come per lo sviluppo della rete di alta ed altissima

tensione di tutto il territorio italiano viene trasferita dal GRTN a "TERNA – Rete Elettrica Italiana SpA", in seguito denominata brevemente TERNA. In seguito TERNA ha acquistato la quasi totalità della rete ad alta ed altissima tensione e attualmente è proprietaria di oltre il 97% di queste infrastrutture.

I costi di questo servizio vengono rimborsati a TERNA tramite un'apposita componente tariffaria, definita dall'AEEG.

Tramite lo stesso decreto, è stato costituito il "Gestore dei Servizi Elettrici SpA", in breve "GSE", che mantiene le restanti competenze dell'ex-GRTN e, per questo, provvede al sostegno della produzione elettrica da fonti rigenerative e assimilati (CIP 6/92), ai certificati verdi e ai certificati internazionali RECS (Renewable Energy Certificate System).

Nella struttura della holding GSE SpA rimangono entrambe le società controllate AU SpA (Acquirente Unico SpA) e GME SpA (Gestore del Mercato Elettrico SpA).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 unitamente al Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463

La norma di attuazione è già stata più volte citata e sono state anche illustrate in dettaglio le direttive del piano della distribuzione. Essa comunque prevede ulteriori disposizioni di fondo, relative alla distribuzione, che non dovrebbero essere qui tralasciate. Ai fini della completezza va citato a proposito anche il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, con il quale è stata modificata ed integrata la norma di attuazione.

La norma di attuazione prevede il passaggio delle competenze alla Provincia in materia di energia e stabilisce di conseguenza quali delle competenze e quali compiti rimangono riservati allo Stato. L'elenco è tassativo.

L'articolo 1 stabilisce le attività elettriche che possono svolgere gli enti locali e le loro imprese nonché l'azienda provinciale e le relative società a prevalente capitale provinciale e/o locale.

In altri articoli è previsto il passaggio alla Giunta Provinciale dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e quello per il conferimento di concessioni del servizio di distribuzione elettrica, sia in essere che ancora da svilupparsi in Provincia, ivi compresa la delimitazione delle rispettive zone di distribuzione.

Le imprese alle quali ai sensi del presente decreto sono stati trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel Spa nonché le imprese che già esercitano la loro attività nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i consorzi e le cooperative di produzione e di

distribuzione, potranno gestire la distribuzione elettrica fino al 31 dicembre 2030 e ciò dopo che la Provincia competente, in armonia con le disposizioni del piano provinciale sulla distribuzione elettrica, abbia conferito loro la concessione. Dopo il 2030, le concessioni per la distribuzione elettrica dovranno essere assegnate mediante gara di appalto.

Gli enti locali hanno facoltà di rilevare il servizio della distribuzione elettrica nel proprio ambito di competenza. A tal fine sono da dichiararsi esecutive le rispettive deliberazioni da parte della Giunta provinciale, sempre se conformi alle indicazioni del piano della distribuzione ed in sintonia con i principi dell'economicità e dell'uso il più possibile razionale dell'energia elettrica a disposizione per il fabbisogno locale.

Il servizio va svolto eventualmente per tutto il settore di competenza.

L'articolo 6 prevede cosa debba avvenire in caso di rinuncia, revoca o incarico dell'attività di distribuzione.

La norma di attuazione prevede che a tale scopo l'ENEL SpA trasferisca i suoi impianti di distribuzione agli enti locali e disciplini altresì le relative modalità per la valutazione, il pagamento e l'attuazione del trasferimento. Ai fini di un passaggio uniforme e contemporaneo della distribuzione ENEL e del personale ENEL assegnato, l'assunzione e la gestione possono essere transitoriamente assunti dall'Azienda provinciale ai sensi dell'articolo 10 della norma di attuazione. Questa società provinciale, a cui nell'articolo 10 vengono assegnate ulteriori competenze, è stata già costituita ed è di fatto la *Società Elettrica Altoatesina*, in breve "SEL SpA". L'articolo 14 definisce ulteriori dettagli per il passaggio del personale dell'Enel.

Un'importanza di vasta portata ha la regolamentazione degli articoli 1/quarter e 8: essi consentono un efficace interscambio di elettricità ed un'ampia cessione di energia elettrica da parte di vari soggetti del settore elettrico.

4. Contesto economico-energetico

Negli ultimi anni la situazione della distribuzione in Alto Adige ha subito un notevole mutamento per via della liberalizzazione del mercato europeo dell'elettricità. La trasformazione, da struttura "classica" di monopolio – creatasi a partire dalla nazionalizzazione agli inizi degli anni sessanta – ad una situazione di mercato "libero" dopo il varo della liberalizzazione nel 1999, è avvenuta in modo rapido ed profondo.

A partire dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia elettrica verrà completamente liberalizzato anche in Alto Adige.

Questo sviluppo è irreversibile perciò occorre preparare ed adeguare la distribuzione elettrica nell'Alto Adige orientata verso il futuro.

Le conseguenze per le singole aziende di distribuzione sono molteplici:

- i prezzi sovvenzionati per l'energia elettrica vengono volutamente contenuti e andranno a sparire;
- la già prescritta separazione contabile richiede una „verità dei costi” dell'attività di distribuzione, intesa per costi e ricavi, e pertanto la sovvenzione trasversale mediante altre attività elettriche non sarà più possibile;
- la pressione per un continuo e persistente abbassamento dei prezzi elettrici a carico dei distributori di elettricità è in crescita e viene fortemente richiesta in particolar modo dai clienti con il maggior consumo energetico, quali le aziende della grande e piccola industria;
- la determinazione dei prezzi dell'elettricità e delle altre tariffe, quali gli oneri di allacciamento e gli oneri di trasporto dell'energia avviene sulla base di criteri e parametri, controllati dall'AEEG, che hanno validità in tutta Italia;
- il prezzo dell'elettricità all'acquisto praticato per le categorie di clienti protette non è influenzabile dal distributore; esso viene fissato dall'AU unitamente all'AEEG;
- il servizio di distribuzione deve osservare determinati standard qualitativi, tecnici e commerciali, che vengono controllati e sanzionati dall'AEEG; la mancata osservanza ha ripercussioni dirette sulle tariffe e comporta entrate inferiori;
- la tutela dei consumatori viene rafforzata e deve essere attuata direttamente dai distributori tramite vincoli contrattuali obbligatori;
- attraverso la progressiva liberalizzazione, tutti i clienti diventano clienti idonei acquisendo la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore elettrico; conseguentemente il fatturato si riduce;
- l'acquisto di energia elettrica per l'approvvigionamento di clienti idonei richiede conoscenze specialistiche specifiche nell'ambito del commercio dell'energia, del bilanciamento e dell'assistenza ai clienti e determina investimenti costosi in appositi software;
- una volta ultimata la totale liberalizzazione, il distributore diverrà amministratore di rete; per l'approvvigionamento e l'assistenza ai clienti occorre creare un'apposita organizzazione aziendale.

Tenendo presente queste premesse, l'AEEG nel frattempo ha proceduto ad un riordinamento della formazione delle tariffe (delibere 204/99 e 205/99) e quindi, dopo un'ulteriore rielaborazione, ha riunito il tutto in un testo unico (delibera 228/01 e successiva delibera 5/04).

La metodica attuale dell'AEEG per la formazione delle tariffe si basa tuttavia sui costi reali delle imprese distributrici e dovrebbe consentire di maturare interessi sul capitale investito; le tariffe però subiscono di fatto una riduzione annua del 4% in tutte le componenti tariffarie (trasporto e vendita) (sistema "price cap"). Nella formazione delle tariffe viene comunque tenuto conto dell'incremento della qualità che a sua volta

richiede, nella maggior parte dei casi, investimenti da parte dell'impresa di distribuzione.

Le opzioni tariffarie dei distributori, che vengono trasmesse all'AEEG ai fini dell'autorizzazione, devono rispettare le limitazioni per quanto concerne i ricavi ed il prezzo complessivo.

Il metodo promesso del conguaglio dei costi per le aziende site in aree di distribuzione non favorite per via della loro geografia e morfologia non fa presa, poiché i maggiori costi non vengono sufficientemente compensati.

Questi sviluppi dovrebbero spingere le aziende di distribuzione a nuovi orientamenti imprenditoriali:

- è auspicabile che le imprese si strutturino in maniera più competitiva e adeguino la loro organizzazione imprenditoriale ed i propri mezzi aziendali alle nuove esigenze: ciò comporta la creazione di nuovi settori aziendali (vendita e commercio), l'investimento in un nuovo software e l'acquisizione di nuove conoscenze specialistiche.
- La pressione dei costi sulle aziende aumenta: le delibere dell'AEEG sono finalizzate ad una riduzione delle tariffe elettriche e ad una crescita degli standard di qualità nel servizio di distribuzione; i prezzi di acquisto dell'energia elettrica sono determinati dal mercato e sono legati alla forza d'acquisto del distributore; il reparto clientela vede diminuire le vendite, poiché sempre più clienti possono scegliersi liberamente il fornitore: al nuovo fabbisogno di investimento ed alla crescente pressione dei costi si può far fronte attraverso una diminuzione dei propri costi di gestione e un incremento della forza d'acquisto sul mercato energetico (raggiungimento di una "quantità critica");
- la legislazione europea e quella nazionale, e in determinati passaggi anche le delibere dell'AEEG, non sono orientate a tutelare le realtà aziendali minori nella distribuzione. Appare dunque utile per le aziende distributrici affrontare le situazioni di mercato attraverso una stretta cooperazione ed unificazione, al fine di superare unità organizzative di minori dimensioni o disgregate e creare, in questo modo, dei vantaggi derivanti dalla razionalizzazione.

L'unione di aziende distributrici „minori“ ad imprese distributrici „più grandi“ è già nota, per quanto ne concerne lo sviluppo, ai mercati elettrici completamente liberalizzati da tempo. Ne sono un esempio la Scandinavia, la Gran Bretagna e la Germania. Lo schema seguente illustra questo andamento.




Fig. 2: numero di imprese fornitrici di energia elettrica prima e dopo la liberalizzazione

Anche diversi studi e ricerche di mercato giungono alla conclusione che una conseguenza della totale apertura del mercato, è che le imprese di distribuzione dovranno raggiungere dimensioni "critiche" per poter così far fronte alla libera concorrenza. Le opinioni su queste dimensioni critiche sono divergenti: alcuni – in riferimento al numero di clienti di energia elettrica – sostengono che servono da centomila fino addirittura ad alcune centinaia di migliaia di clienti, altri sono invece dell'avviso che serva un numero di clienti ancor più consistente.

Da uno studio realizzato dall'Università Bocconi di Milano emerge che le dimensioni e l'organizzazione di un gran numero di aziende distributrici dell'Alto Adige non corrisponderebbe ad un distributore orientato al futuro e preparato a sostenere le condizioni concorrenziali. Quanto detto appare chiaramente nel successivo confronto grafico.




Fig. 3: densità della popolazione e numero di imprese fornitrici di energia elettrica per abitante

Le imprese che sfruttano la loro grandezza ottengono generalmente dei vantaggi nella produttività. Ma anche nei processi tecnici quali la manutenzione, l'eliminazione di guasti e la pianificazione, l'effetto "dimensioni" si fa sentire. Ulteriori vantaggi derivano anche dal raggruppamento di varie quantità all'atto della fatturazione e dalla "forza di trattativa" nell'acquisto dell'elettricità.

Appare pertanto consigliabile un'aggregazione tra le imprese distributrici. Criteri per la „dimensione“ sono:

- utilizzo di effetti di sinergia (tecnica, amministrazione, marketing);
- standardizzazione per il raggiungimento di vantaggi quantitativi;
- concentrazione di funzioni (organizzativo e contabile);
- aumento delle quantità, risparmio dei costi e prezzo più vantaggioso attraverso le cooperazioni;
- ampliamento della zona di rifornimento.

A tale proposito ha sortito conoscenze di grande interesse anche l'ampio studio elaborato dal prof. ing. Lorenzo Fellin dell'Università di Padova. Il lavoro è stato eseguito su incarico della Giunta provinciale di Trento ed ha analizzato in profondità la situazione della distribuzione elettrica nella provincia di Trento; sotto determinati aspetti essa può essere messa a confronto con la situazione in Alto Adige. L'analisi ha compreso tutte le 40

aziende distributrici della Provincia, ivi compresa l'azienda di distribuzione dell'ENEL SpA nella Provincia di Trento.

Nel suo lavoro il prof. Fellin ha anche espresso delle considerazioni sulla futura organizzazione della distribuzione. I risultati riservano poche sorprese, ma sono comunque molto interessanti e ricchi di contenuti.

Nella sua valutazione econometrica il prof. Fellin osserva che le aziende che annoverano fino a 700.000 clienti possono raggiungere un forte risparmio di costi e che nel contesto, oggetto dello studio, si raggiunge una struttura di costi ottimale qualora si abbia una densità di clientela pari a 150 clienti per km di linea di media tensione. In ogni caso il passaggio da un'azienda unificata di distribuzione per tutta la Provincia a più organizzazioni distributrici (al massimo 11 aziende) comporta un aumento dei costi che va dal 15% al 75%.

Il prof. Fellin ha effettuato inoltre una valutazione della situazione sulla base di parametri tecnico-organizzativi e ne ha calcolato i costi per la distribuzione. È arrivato alla conclusione che le aziende distributrici "minori" debbano servire perlomeno da 15.000 a 25.000 clienti per poter in futuro – considerata la conformazione geografica e geomorfologica della Provincia di Trento e le condizioni del libero mercato – raggiungere configurazioni reddituali di buon equilibrio. Per il riordinamento della distribuzione in Trentino egli analizza tre modelli: un unico distributore per tutta la Provincia, una soluzione con tre o massimo undici distributori. I costi complessivi per le imprese distributrici salgono, nel caso degli ultimi due modelli, rispettivamente del 10% e del 49% in confronto alla soluzione con un unico distributore per l'intera Provincia di Trento.

Anche se le valutazioni ora considerate non possono essere direttamente trasferite al territorio della nostra Provincia e si fondano su calcoli basati in parte su dei modelli, si può trarre una conclusione anche riguardo la distribuzione in Alto Adige: è auspicabile che la forte frammentazione della distribuzione altoatesina venga superata per poter poi rispondere alle future esigenze tipiche di una organizzazione "moderna" della distribuzione.

Nel presente trattato si è tenuto conto di questa nuova cognizione e nei capitoli 10 ed 11 è stato elaborato un modello per una collaborazione ed una profonda cooperazione nonché una proposta con due opzioni per la fusione delle attuali aziende di distribuzione. Il modello elaborato resta in ogni caso fondato su basi volontaristiche.

Le decisioni vengono, infatti, lasciate prendere volontariamente alle stesse aziende distributrici. Si è, invece, intenzionalmente rinunciato a misure coercitive.

5. Situazione attuale della distribuzione di energia elettrica in Alto Adige

Nei 116 comuni dell'Alto Adige, aventi una superficie complessiva di 7.400 kmq, sono riforniti di energia elettrica circa 478.000 abitanti pari a circa 147.000 utenze domestiche. Questa zona di distribuzione conta circa 42.000 aziende e di essi circa 8.400 appartengono all'industria ed all'attività di imprese artigiane. Dal punto di vista del settore dell'energia elettrica, il numero complessivo di clienti in Alto Adige è pari a circa 260.000.

La struttura del settore dell'approvvigionamento elettrico è condizionata dalla conformazione geografica e morfologica del territorio. Le imprese distributrici hanno in parte il difficile e dispendioso compito di rifornire i propri clienti in una regione prettamente alpina, partendo da centri urbani siti nelle vallate fino a borghi e masi dislocati fuori mano e ciò sulla base di criteri generali validi in tutta Europa. Alla rete delle imprese distributrici sono allacciate centrali elettriche di proprietà di dette imprese o di proprietà di terzi e con diverse fasce di potenza.

L'attuale distribuzione elettrica dell'Alto Adige è caratterizzata nella sua struttura da una forte eterogeneità.

Attualmente sono complessivamente 55 le aziende di distribuzione che riforniscono l'Alto Adige di energia elettrica (cfr. schema grafico in figura 4).

La seguente tabella riporta un elenco dei distributori in Alto Adige:

	Denominazione	Sede	N.	CAP	Comune
1	Società elettrica Stelvio Srl	Via Principale	15	39020	Stelvio
2	Consorzio elettrico Solda di Fuori	Via Solda di Fuori	3	39020	Stelvio
3	Azienda elettrica Prato allo Stelvio	Via Principale	29/A	39026	Prato allo Stelvio
4	Azienda Comunale Servizi Speciali Laces	Piazza principale	6	39021	Laces
5	Azienda Comunale servizi speciali Silandro	Via Stazione	16	39028	Silandro
6	Schweigl Josef – Azienda elettrica A. Wenin	S. Valburga	120	39016	Ultimo
7	Schwienbacher Oswald & Co. Azienda elettrica in S. Valburga Sas	S. Valburga		39016	Ultimo
8	Cooperativa elettrica S. Elena - S. Pancrazio - Ultimo	Mariolberg	10	39010	S. Pancrazio
9	Comune Parcines – Servizio distribuzione elettrica	Schulmeisterweg	1	39020	Parcines
10	Azienda Energetica SpA	Via Dodiciville	8	39100	Bolzano
11	E.U.M. Energia e Servizi ambientali Moso i.P. Scarl	Paese	6	39013	Moso in Passiria
12	Azienda elettrica Ridanna di Brunner J.	Ridanna	1	39040	Racines
13	Azienda elettrica Haller SaS di Kruselburger Andreas & Co.	Ridanna	22	39040	Racines
14	Cooperativa elettrica Valgiovo	Val Giovo	25	39040	Racines

	Denominazione	Sede	N.	CAP	Comune
15	Cooperativa elettrica Gomion	Gomion	25/A	39015	S. Leonardo in Passiria
16	Cooperativa elettrica Valtina	Valtina	27	39015	S. Leonardo in Passiria
17	Azienda elettrica S. Martino Srl	Paese	46	39010	S. Martino in Passiria
18	Cooperativa elettrica Kalmtal	Feldbauerweg	27	39010	S. Martino in Passiria
19	Cooperativa elettrica Fleres	Fleres di dentro	124	39041	Brennero
20	Azienda elettrica di Pilling Helga & Co. Sas	Gossensass, Via Mulini	3	39041	Brennero
21	Cooperativa elettrica Pennes	Pennes di fuori	37	39058	Sarentino
22	Azienda elettrica Stuefer Karl	Unterreinswald	23	39058	Sarentino
23	Azienda elettrica Ganterer, Sachsenklemme Sas	Grasstein, Via Brennero	1	39045	Fortezza
24	Azienda elettrica Sasso Snc di Karl Holzer & Co.	Sasso	92	39040	Vizze
25	ASM Bressanone SpA	Via Alfred Ammon	24	39042	Bressanone
26	Azienda elettrica Luson Scarl	Paese	80	39040	Luson
27	Cooperativa elettrica Funes	S. Pietro	144	39040	Funes
28	Cooperativa elettrica La Valle	Pidro	9	39030	La Valle
29	Centrale elettrica Colz Spescia di La Valle di Moling Erico Snc	Spessa	224	39030	La Valle
30	Officina elettrica S. Vigilio di Marebbe SpA	Plan de Coronas	38	39030	Marebbe
31	Azienda elettrica Weissteiner Sas di Richard Weissteiner	S. Sigismondo, Kahlerweg	16	39030	Chienes
32	Azienda elettrica Chienes Srl	Via Rio Verde	28	39030	Chienes
33	Azienda pubbliservizi Brunico	Nordring	19	39031	Brunico
34	Az. elettrica comunale Vipiteno	Via Dante	5	39049	Vipiteno
35	Coperativa elettrica Cantuccio	Caminata	67	39032	Campo Tures
36	Azienda elettrica Antholz Srl	Niedertal	72	39030	Rasun - Anterselva
37	Azienda elettrica Comunale di Campo Tures	Via Municipio	8	39032	Campo Tures
38	Cooperativa elettrica Val Aurina	Luttago, Via Rio Bianco	12/A	39030	Valle Aurina
39	Azienda elettrica Oberhofer Sas di Oberhofer Hermann & Co.	S. Giovanni	87	39030	Valle Aurina
40	Abfalterer Paul Anton	S. Giovanni	131	39030	Valle Aurina
41	Hofer Ernst	Cadipietra, Via Cadipietra	27	39030	Valle Aurina
42	Kirchler Josef	S. Giovanni	3	39030	Valle Aurina
43	Azienda elettrica comunale Tires	Via S. Giorgio	38	39050	Tires

	Denominazione	Sede	N.	CAP	Comune
44	Cooperativa elettrica Nova Levante	Via Lago Carezza	15	39056	Nova Levante
45	Soc. coop. di lavoro produzione e consumo di elettricità "Badia" Scarl	Adan	17	39036	Badia
46	Interressenza Utilizzazioni Idrauliche PEDRACES-COSTALTA, Irsara Raimund	Costalta	92	39036	Badia
47	Cooperativa elettrica Monguelfo	Via Rienza	7	39035	Monguelfo
48	Azienda elettrica Dobbiaco SpA	Piazza Municipio	1	39034	Dobbiaco
49	Cooperativa elettrica Versiaco – Prato alla Drava	Versiaco, Schattenstrasse	1	39038	S. Candido
50	Cooperativa elettrica Casies	S. Martino	10	39035	Casies
51	Interressenza Elettrica Vicinia Armentarola	S. Cassiano Paese	61	39036	Badia
52	Innerbichler Franz	S. Giacomo	76	39030	Valle Aurina
53	Aurino energia Srl	Cadipietra	109/B	39030	Valle Aurina
54	SEA Sorvisc-Energia-Ambient Società cooperativa	Centro	100	39030	S. Martino in Badia
55	ENEL Distribuzione SpA	Via Dante	32	39100	Bolzano

Tabella 1: aziende distributrici in Alto Adige

DISTRIBUTORI IN PROVINCIA DI BOLZANO




Fig. 4: rappresentazione grafica delle aziende distributrici in Alto Adige

Le imprese si articolano in un ristrettissimo numero di grandi e medie aziende, mentre si riscontra un gran numero di distributori minori che riforniscono soltanto un altrettanto piccolo numero di clienti.

La seguente tabella fornisce una sintesi di tale situazione:

Denominazione	N. Clienti (arrotondato)	Percentuale
Azienda Energetica di Bolzano e Merano	118.000	45,3%
ENEL DISTRIBUZIONE SpA	88.000	33,8%
Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone	15.000	5,8%
Azienda Pubbliservizi di Brunico	11.700	4,5%
Az.El. Dobbiaco	2.900	1,1%
Az.El. Vipiteno	2.300	0,9%
Az.El. Laces	2.100	0,8%
Az.El. Silandro	2.100	0,8%
Altre 47 Aziende Elettriche Comunali, Cooperative e private	18.500	7,1%
Totale clienti	260.600	100%

Tabella 2: Confronto imprese distributrici – numero clienti

Dalla soprastante tabella si può rilevare che *Azienda Energetica SpA* e *ENEL Distribuzione SpA* insieme riforniscono quasi l'80% dei clienti elettrici dell'Alto Adige. Se si aggiungono *l'ASM Bressanone SpA* e *l'AP Brunico* allora si copre quasi il 90% dei clienti finali locali. Ciò significa che per l'approvvigionamento del restante circa 10% dei clienti elettrici sono designate 51 aziende.

È altresì interessante un confronto a livello nazionale. Dei 187 distributori presenti in tutta Italia, ben 55 aziende svolgono la loro attività in Alto Adige e se si mettono a confronto i clienti elettrici, allora il divario nel rapporto è ancora più evidente: l'Alto Adige ha un totale di circa 260.000 clienti mentre l'intero territorio nazionale ne conta ca. 37 milioni.

Circa un quarto di queste 55 aziende hanno meno di 100 clienti, mentre poco più della metà contano tra i 100 ed i 1000 clienti nella loro area di distribuzione. Si tratta certamente di dimensioni aziendali troppo piccole per una distribuzione elettrica conformata ai nostri tempi.

Lo sviluppo evidenziato presenta in alcuni casi un andamento alquanto singolare: in alcuni comuni dell'Alto Adige sono addirittura presenti più distributori (cfr. figura 4); è il caso di 59 comuni complessivamente (su 116 comuni in Alto Adige). Da citare ad esempio i casi estremi dei comuni della *Valle Aurina* o i comuni di *Badia* e *Ultimo*, ove sono rispettivamente 8, 6 e 5 i distributori a garantire il rifornimento.

Le forme giuridiche delle aziende di distribuzione risultano anch'esse fortemente diversificate. I distributori maggiori sono tutte società di capitali, una forma giuridica scelta anche da altri distributori e negli ultimi tempi – a seguito di recenti regolamentazioni legislative – anche da alcune aziende municipalizzate. I restanti distributori comunali operano in qualità di aziende speciali ai sensi della legge regionale n. 1/93. Per contro vi è un elevato numero di società cooperative elettriche. Si contano comunque anche società di persone e ditte individuali.

Sviluppo storico

I motivi della sopraesposta pluralità di fornitori elettrici sono da ricercarsi nello sviluppo storico dell'approvvigionamento elettrico locale nonché nella conformazione geomorfologica della nostra Provincia.

In Alto Adige agli esordi della fornitura elettrica, la gestione dell'energia elettrica nelle varie parti del territorio provinciale era in mano ad iniziative private e ad aziende municipalizzate. Ne sono a comprova le tante cooperative elettriche presenti nella nostra Provincia che sottoforma di comunità avevano garantito dapprima il proprio rifornimento per poi provvedere soltanto in seguito al rifornimento dei clienti che non erano soci della cooperativa. Anche in questo caso è interessante il confronto

con il resto del territorio nazionale: 24 delle complessive 42 società cooperative elettriche d'Italia sono in Alto Adige.

Il più delle volte la distribuzione elettrica aveva preso piede con la produzione dell'energia elettrica. In molti casi le valli della nostra Provincia, con le loro ramificazioni, avevano dato luogo alla creazione di approvvigionamenti "in isola" che soltanto più tardi – dopo la nazionalizzazione del settore elettrico italiano negli anni sessanta – furono collegati ad una rete di rifornimento elettrico interconnesso a livello provinciale.

Anche ai giorni nostri si possono riscontrare le "ripercussioni tardive" di questo sviluppo.

In molte parti della Provincia i rifornimenti elettrici locali non sono garantiti mediante sistemi ad anello (in media tensione) ma sono collegati alla rete di distribuzione elettrica soltanto con un'unica linea di derivazione. Inoltre i distributori elettrici, in parte, eserciscono con differenti livelli di tensione i loro sistemi di linee, il che richiede una pluralità di trasformazioni.

D'altra parte si conoscono situazioni di strutture a linee parallele che sono sfruttate soltanto in minima parte e che si ripercuotono negativamente sul paesaggio.

Spina dorsale della distribuzione elettrica

Alla distribuzione elettrica in Alto Adige manca una struttura di linee ad alta tensione. Soltanto alcuni brevi tratti sono garantiti con un sistema di linee a 132 kV e 66 kV. Tutte le altre linee ad alta tensione della nostra Provincia – e ve ne sono parecchie – che alimentano le cabine primarie di trasformazione a media tensione servono al trasporto dell'energia elettrica (il più delle volte dalle grandi centrali idroelettriche in direzione sud). Esse sono esclusivamente di proprietà di *TERNA SpA* ed in piccola parte di *AE-EW SpA*. La gestione è affidata al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA).

La connessione alla rete di trasmissione nazionale è assicurata attraverso i punti di alimentazione (nelle centrali elettriche o sottostazioni di interconnessione AT). L'accesso non discriminato alla rete di trasmissione è disciplinato attraverso le disposizioni del Decreto Bersani e da tutta una serie di delibere e pubblicazioni dell'AEEG e di TERNA. Le forniture e l'interscambio elettrico tra le singole zone della nostra Provincia possono avvenire anche attraverso la rete di trasmissione. Ad eccezione di alcuni singoli casi, per quanto concerne la distribuzione non è necessario costituire una propria interconnessione ad alta tensione; l'interconnessione della distribuzione dell'Alto Adige potrebbe avvenire anche in futuro a livello della media tensione.

L'esercizio interconnesso dell'intera distribuzione offre dei vantaggi decisivi, quali la garanzia di riserva, la sicurezza di approvvigionamento,

un utilizzo migliore delle capacità di trasporto delle linee, il controllo di tensione e di frequenza e la minimizzazione di perdite di rete. In caso di una eventuale riorganizzazione della distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige, l'attuale esercizio della rete di trasmissione rimane sostanzialmente intatto.

Attualmente non esistono collegamenti elettrici con i paesi esteri confinanti.

La spina dorsale della distribuzione elettrica è costituita oggi dalla rete di media tensione delle quattro grandi aziende distributrici (Azienda Energetica SpA, ENEL Distribuzione SpA, ASM Bressanone SpA nonché AP Brunico).

Soltanto ENEL Distribuzione SpA dispone di una rete di linee a media tensione che copre tutto il territorio provinciale e che garantisce alla gran parte del territorio una fornitura di energia elettrica "regolare" nelle caratteristiche essenziali, in particolare livello di tensione e frequenza.

Attraverso queste linee di media tensione la maggior parte delle aziende di distribuzione locali viene fornita di energia elettrica, in toto o ad integrazione della produzione propria. Le numerose piccole centrali idroelettriche della nostra Provincia immettono l'energia elettrica da loro prodotta proprio in questa rete.

Controllo della rete

In Alto Adige soltanto pochi distributori elettrici dispongono di una automatizzazione della loro distribuzione nonché di un controllo telematico della rete e di dispositivi per la ridondanza del loro rifornimento. Si tratta in sostanza delle maggiori *Aziende di Servizi Municipalizzate* e dell'*ENEL Distribuzione SpA*.

L'automatizzazione così come il controllo telematico della rete rappresentano le basi tecniche di una moderna distribuzione elettrica. E' consigliabile di dotare urgentemente tutta la distribuzione elettrica dell'Alto Adige di questi impianti. Soltanto così facendo sarà possibile osservare le direttive dell'AEEG di seguito descritte.

6. Obiettivi per la futura distribuzione dell'energica elettrica in Alto Adige

Mediante il piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale (LEROP) la Giunta provinciale ha già definito e disciplinato per legge il programma di sviluppo sociale ed economico della nostra Provincia. Nel "Piano energetico provinciale", come piano di settore del LEROP per l'energia, sono state indicati gli obiettivi anche per l'alimentazione elettrica.

Nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 e successive modifiche non sono previste finalità concrete per la distribuzione futura. Nell'articolo 2 di detto decreto viene stabilito che la distribuzione deve rispondere in modo vincolante a due criteri: al criterio di economicità e al criterio di una più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale. Questi criteri devono essere in ogni caso inclusi nelle finalità.

Con riferimento alle suddette finalità del LEROP e ai criteri del DPR n. 235/77 ed ancora, con riferimento alle prescrizioni di legge a livello nazionale ed europeo, alle necessità economico-elettriche nel contesto dell'economia di mercato ed ai principi del mercato elettrico liberalizzato, tutti descritti e motivati nei capitoli precedenti, vengono qui definiti i seguenti 7 (sette) obiettivi per la futura distribuzione elettrica in Alto Adige:

1. garanzia del rifornimento d'energia elettrica su tutto il territorio provinciale;
2. incremento della garanzia dell'approvvigionamento e dell'autonomia nel rifornimento di energia elettrica;
3. economicità e razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale;
4. stabilità del prezzo di rifornimento;
5. standard di qualità equivalente per tutti gli utenti;
6. assistenza al cliente e trasparenza del servizio;
7. eco-compatibilità dell'approvvigionamento elettrico.

Andiamo di seguito ad occuparci più dettagliatamente di questi sette obiettivi:

Garanzia del rifornimento di energia elettrica su tutto il territorio provinciale

Attraverso un'ampia e mirata promozione dell'elettrificazione (legge provinciale n. 18/72), la Giunta provinciale negli ultimi tre decenni è riuscita a far sì che ogni unità domestica abitata nell'arco di tutto l'anno disponga di alimentazione elettrica.

Così dovrà essere anche in futuro. Tutte le zone del territorio provinciale, incluse quelle di montagna, dovranno essere dotate delle medesime infrastrutture. Così si garantisce che anche le unità abitative periferiche vengano rifornite dell'energia elettrica necessaria. Lo stesso dovrà essere garantito per gli impianti di produzione, anche se collocati in zone disagiate.

Nei provvedimenti di concessione ai distributori va pertanto notificato per iscritto il principio che ogni distributore è tenuto ad allacciare alla rete elettrica della propria zona di distribuzione chiunque ne faccia richiesta;

ciò dovrà avvenire secondo le disposizioni normative, tecniche ed economiche dell'AEEG.

Attualmente per gli allacciamenti in BT valgono ancora le regole fissate dal Provvedimento CIP 42/86, successivamente modificato ed integrato da altri Provvedimenti, Decreti Ministeriali e Deliberazioni dell'AEEG.

E' probabile che ulteriori modifiche ed integrazioni saranno introdotte con il 1° gennaio 2008, quando entrerà in vigore il nuovo periodo regolatorio (2008-2011) fissato dall'AEEG.

Per l'allacciamento di utenze passive (clienti in prelievo), miste (autoproduttori) o utenze attive (produttori che immettono energia in rete), sia in MT che in AT, valgono le disposizioni della Delibera 281/05 dell'AEEG.

In base ad essa ogni distributore ha dovuto redigere, depositare presso l'AEEG e pubblicare (o rendere in altro modo disponibili) le proprie MCC (*"Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV"*) che devono appunto indicare le regole normative, economiche e tecniche che saranno applicate, senza discriminazioni, ad ogni richiedente l'allacciamento MT e/o AT.

In particolare la Delibera 281/05 ha previsto condizioni economiche agevolate per l'allacciamento degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.

Incremento della garanzia dell'approvvigionamento e dell'autonomia nel rifornimento di energia elettrica

Per lunghi periodi dell'anno viene prodotta in Alto Adige più energia elettrica rispetto a quella consumata.

La seguente figura illustra graficamente la produzione media di elettricità in Alto Adige.




Fig. 5: produzione media di energia elettrica in Alto Adige

Da questo grafico si può rilevare che appena poco più del 29% della produzione elettrica locale è in mano alle imprese locali. Una percentuale, questa, pari ad un volume di produzione di ca. 1680 GWh (1 GWh= un milione di kWh). Il resto della produzione elettrica è di proprietà di imprese extraprovinciali; normalmente trattasi di grandi imprese nazionali quali l'Enel spa e l'Edison spa.

Il seguente grafico rappresenta l'incremento del consumo elettrico in Alto Adige nell'ultimo decennio.




Fig. 6: andamento del consumo elettrico in Alto Adige suddiviso per settori

Se si confronta la produzione delle imprese locali con il consumo elettrico a livello provinciale si può subito notare che le aziende distributrici locali non sono in grado di coprire il fabbisogno elettrico provinciale attraverso l'energia di propria produzione.

La produzione elettrica dell'Alto Adige è ottenuta quasi esclusivamente mediante forza idraulica. Soltanto in alcuni impianti industriali, nell'inceneritore di Bolzano sud nonché in alcuni impianti di cogenerazione di impianti di teleriscaldamento e impianti biogas, l'energia elettrica viene prodotta termicamente. Nel suo insieme questo volume di produzione è marginale rispetto alla produzione idroelettrica.

La sicurezza del rifornimento e l'incremento dell'autonomia nell'approvvigionamento della provincia sono quindi da definirsi quali ulteriori finalità prioritarie.

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso l'attuazione delle seguenti misure fondamentali:

- acquisizione di ulteriori partecipazioni nelle grandi centrali idroelettriche dell'Alto Adige;
- aumento della produzione di energia elettrica locale derivante da fonti energetiche rinnovabili;
- realizzazione di linee elettriche transfrontaliere di interconnessione.

Elemento prioritario è un l'ulteriore aumento della locale produzione elettrica. I tassi di crescita del consumo elettrico della Provincia di Bolzano, già presentati, evidenziano che da noi l'incremento è pari ad una percentuale annua che varia dal 3 al 4% e che quindi esso risulta essere più alto rispetto a quello della media europea. Un rapido sviluppo della economia locale e la forte attività edilizia nella nostra Provincia faranno sì che questa tendenza non cambierà neppure a breve termine.

A tale proposito va detto che la produzione elettrica fotovoltaica a celle solari (che fornisce attualmente un contributo dello 0,02% nel bilancio energetico provinciale), pur con l'avvento delle nuove vantaggiose incentivazioni nazionali, non acquisterà grande importanza. Per quanto riguarda l'energia eolica, l'utilizzazione economica è possibile soltanto in alcuni determinati siti ove vi è sufficiente velocità e costanza di vento.

Un limitato contributo alla crescita della produzione elettrica arriva dall'abbinamento forza-calore. Condizioni favorevoli per l'abbinamento forza-calore si hanno nell'industria, in particolare nelle imprese che necessitano di calore nel loro ciclo di produzione con livello di temperatura non troppo alto. Un altro campo d'impiego per l'abbinamento forza-calore è il rifornimento di calore per il riscaldamento di grandi e singole strutture o per il teleriscaldamento. I grandi impianti di teleriscaldamento, quali quelli di Brunico, Dobbiaco-San Candido, Bressanone e Chiusa, se ne sono già avvalsi. L'anno prossimo questa tecnica per il teleriscaldamento verrà impiegata anche a Bolzano e Silandro.

Il potenziale di gran lunga maggiore per incrementare la produzione elettrica locale sta nell'ulteriore utilizzazione dell'energia idraulica locale. Quest'ultima, come hanno dimostrato le indagini e le analisi per il piano energetico provinciale, è anche la misura di gran lunga più efficace ai fini di una rapida e immediata riduzione di CO₂. Con detta energia idraulica la nostra Provincia dispone di una risorsa pulita e rinnovabile che può essere impiegata in loco per la produzione energetica: con essa viene pure dato un contributo essenziale per tutelare l'aria dall'inquinamento.

L'incremento dell'energia idraulica locale deve avvenire moderatamente e nel rispetto dell'ambiente. La Giunta provinciale ha a tal fine elaborato negli ultimi anni apposite direttive. I procedimenti di approvazione per il conferimento di una concessione idroelettrica prevedono un severo controllo VIA che è di esempio addirittura a livello europeo. Con l'entrata

in vigore della nuova norma di attuazione sull'energia sono state maggiorate anche le quantità dei deflussi residui nelle grandi centrali idroelettriche. Esse si basano sulla superficie dell'ambito territoriale al punto di derivazione; a valle della derivazione la portata minima deve essere superiore ai 2 l/s per km² dell'ambito territoriale. Per le centrali elettriche più piccole, con ambiti territoriali minori, vengono prescritte quantità di deflussi residui maggiori, orientando nella maggior parte dei casi i valori indicativi al deflusso di magra.

Anche il rinnovo e l'aumento di potenza delle centrali elettriche esistenti vanno perseguiti in misura ragionevole.

Il piano provinciale per l'utilizzazione delle acque, approvato nel 1986, verrà ora rielaborato. Acquista a tal fine importanza di sicuro rilievo l'equilibrio dell'utilizzazione dell'energia idraulica con altre utilizzazioni economiche delle acque, quali quella dell'acqua potabile, dell'irrigazione ecc.

La realizzazione di nuovi impianti per l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili è spesso molto onerosa e richiede in partenza grossi investimenti. Ciò dicasi in particolare per l'energia idraulica.

Le condizioni di base economico-elettriche per l'utilizzazione di queste fonti energetiche sono attualmente comunque favorevoli. Con i cosiddetti "certificati verdi (CV)", il Decreto Bersani (decreto legislativo 19 aprile 1999, n. 79) introduce un nuovo sistema per incentivare le energie rinnovabili. Oltre al normale rimborso del prezzo elettrico attraverso la vendita sul mercato, gli impianti che producono energia elettrica con fonti derivanti da energia rinnovabile ricevono una certificazione anche in misura della loro produzione.

I titolari di centrali termoelettriche di produzione devono acquisire ogni anno un congruo numero di CV, essi sono trattati su un apposito "mercato" ufficiale, con una remunerazione attualmente buona e che probabilmente migliorerà nei prossimi anni. Attualmente anche il GSE garantisce il mercato di questi certificati e, annualmente, rimborsa gli stessi a prezzi prefissati.

Questa incentivazione è prevista per i primi 12 anni di produzione e facilita pertanto considerevolmente il recupero degli investimenti.

Per un ampliamento ordinato dell'utilizzazione dell'energia idraulica programmata che abbia la minima ripercussione possibile sull'ambiente, serve un programma quadro. Per le singole acque vanno considerati nei dettagli tutti gli aspetti essenziali che risultano rilevanti ai fini dell'utilizzazione energetica delle acque. Ne fanno parte, oltre ai dati idrologici e morfologici delle acque ed i calcoli economico-energetici, anche altri complessi aspetti per la tutela della natura e dell'ambiente. Sulla base di questo programma quadro, la Giunta provinciale è in grado di dare consigli porre limiti ampiamente motivati per l'ampliamento massimo tollerabile dell'utilizzazione di energia idraulica in alcuni tratti delle acque o addirittura a livello provinciale. Rimangono ferme le decisioni in dettaglio

prese per le procedure dei diritti delle acque o per le procedure di compatibilità ambientale.

L'utilizzazione economica dell'energia elettrica, compatibile con l'ambiente, e derivante da impianti di energia idraulica dell'Alto Adige, presuppone naturalmente anche in futuro l'esercizio interconnesso con le centrali termoelettriche all'interno di una grande interconnessione delle reti di trasmissione dell'energia elettrica italiane ed europee; la qualcosa oggi già esiste per via dell'inserimento della rete locale nella rete nazionale ad alta tensione che avviene attraverso una sufficiente capacità di linee in direzione sud. Questo argomento sarà trattato in dettaglio in un apposito capitolo relativo all'interconnessione della rete.

Una possibilità del tutto nuova e probabilmente, nel contempo, un'occasione unica viene offerta in questo contesto dalla delibera 151/02 dell'AEEG.

Per la realizzazione e la gestione della rete elettrica ad alta tensione nazionale è competente TERNA che ha, a tale scopo, i diritti decisionali fissati per legge. La PAB, in questo ambito, non ha alcun diritto speciale. Ciò va detto anche per le reti elettriche di interconnessione transfrontaliere.

Con le delibere n. 151/02 e 175/02 (successivamente modificate ed integrate con altre delibere) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) è intervenuta ed ha avviato una procedura concorsuale per la realizzazione di interconnessioni elettriche transfrontaliere a cui possono partecipare tutte le altre imprese del mercato elettrico europeo. Per la prima volta in Italia, quindi, possono realizzare e gestire simili connessioni della rete anche imprese "private" o consorzi "privati" (anche con partner stranieri). Inoltre si offre all'investitore la possibilità, senza dubbio interessante dal punto di vista economico-elettrico, di utilizzare in maniera autonoma l'80% della rispettiva capacità della linea per un periodo di 10 anni.

L'AEEG ha dato incarico a TERNA di procedere all'attuazione del concorso. Le condizioni del bando prevedono che debbano essere presentati i progetti che TERNA valuta. Successivamente TERNA deciderà, unitamente al Ministero delle Attività Produttive, quale progetto e quindi quale concorrente otterrà la concessione per realizzare una interconnessione elettrica transfrontaliera.

Il concorso ha avuto inizio nel giugno 2003. A livello provinciale sono stati presentati progetti di interconnessioni elettriche transfrontaliere da Sillian a Dobbiaco nonché da Nauders a Curon. Sono complessivamente 5 i richiedenti a concorrere per il rilascio delle concessioni. Su entrambi i tracciati anche la locale *SEL SpA*, insieme alla *Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG)*, ha presentato un progetto a TERNA per le connessioni elettriche in questione. Si tratta di linee elettriche a 132 kV.

Questo concorso offre un'ulteriore possibilità di incrementare la garanzia dell'approvvigionamento e di ampliare l'autonomia dell'approvvigionamento di energia elettrica, anche se per un periodo limitato. Con le suddette linee ad alta tensione già programmate l'Alto Adige disporrebbe per la prima volta di una interconnessione elettrica con l'estero.

Un ulteriore vantaggio è la completa disponibilità delle capacità elettriche del gestore. Qualora le imprese locali avessero accesso a queste capacità, il fabbisogno elettrico della Provincia di Bolzano potrebbe essere coperto, in parte e per un decennio, attraverso l'importazione. In base all'orientamento del presente piano della distribuzione e con le sue finalità fin qui formulate, la Giunta provinciale appoggia pertanto il progetto del consorzio *SEL-TIWAG* e si esprime a favore per una partecipazione diretta dei comuni interessati dalla posa delle linee.

Economicità e razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale

Nell'articolo 2 della norma di attuazione il legislatore prescrive entrambi i criteri per mettere in atto il servizio di distribuzione.

Il criterio della razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale ha come obiettivo quello di giungere ad una perdita minima di energia e risponde altresì al principio del risparmio energetico e dell'efficienza, che viene definito anche nel piano energetico provinciale quale obiettivo della politica energetica locale. Con un recente decreto ministeriale del 20 luglio 2004, in recepimento della Direttiva 2001/77/CE, anche l'amministrazione dello Stato ha impartito queste direttive a tutti i distributori.

Questo obiettivo può essere raggiunto mediante la distribuzione ed un maggiore impiego dell'energia elettrica in quelle zone ove essa viene anche prodotta. L'Alto Adige è nella felice condizione di poter disporre a livello provinciale di grandi capacità produttive. Tuttavia per i motivi suesposti al momento attuale non possono essere utilizzate direttamente per l'approvvigionamento locale. La crescita dell'autonomia nell'elettrificazione crea quindi anche le premesse per l'attuazione di questo obiettivo. Occorre a tal fine compiere ogni sforzo per un interscambio di elettricità in cooperazione come viene previsto nel capitolo 12.

In generale l'obiettivo dell'economicità del servizio di distribuzione è l'imperativo del momento. La liberalizzazione costringe le imprese di distribuzione elettrica ad un abbassamento dei costi. Soltanto così esse potranno affrontare con tranquillità le nuove situazioni di mercato. Si debbono attenere a questa necessità gli orientamenti del presente documento ai fini della cooperazione e dell'unificazione dei distributori dell'Alto Adige nonché per la creazione dei cosiddetti "servizi centrali" – così come descritti più dettagliatamente nei capitoli 10, 11 e 12.

Il vero e proprio obiettivo nell'economicità del servizio di distribuzione deve però essere quello di abbassare i prezzi dell'elettricità, in modo duraturo e per tutte le categorie di clienti.

In Alto Adige va fatto il tentativo di offrire ai clienti – indiscriminatamente – prezzi elettrici convenienti. Il che, in base a considerazioni sociali e socio-economiche, è assolutamente indispensabile dal momento che tutta la nostra vita sociale dipende fortemente dal consumo elettrico, il rifornimento di energia elettrica rappresenta un approvvigionamento basilare della nostra vita sociale ed economica ed il fabbisogno elettrico continua a crescere costantemente.

In un confronto a livello europeo, l'Italia pratica i costi elettrici più alti. Ciò comporta maggiore inflazione e costi fissi più elevati per l'economia e la popolazione. In particolare, le categorie sociali più deboli della popolazione subiscono una sempre maggiore pressione economica per via degli alti prezzi energetici tendenzialmente in crescita.

Stabilità del prezzo nell'approvvigionamento

In stretto rapporto con l'obiettivo, poc'anzi menzionato, dell'abbassamento del prezzo elettrico per tutti gli utenti vi è, in generale, la richiesta di un approvvigionamento omogeneo e conveniente di energia elettrica per tutta la Provincia e di una forte stabilità del prezzo dell'energia elettrica con equivalente standard di qualità.

L'economia elettrica italiana, particolarmente quella della produzione elettrica, dipende molto dalle oscillazioni dei prezzi delle fonti di energia fossili che sono soggette a vari fattori dell'economia mondiale. Esse sono anche fortemente soggette a "crisi" e sono direttamente influenzate dalle oscillazioni dei cambi dall'euro al dollaro poiché sul mercato mondiale sia il petrolio che il gas vengono pagati in dollari.

L'Italia produce quasi l'80% della propria energia elettrica attraverso centrali termiche che impiegano derivati del petrolio e gas. Anche i programmi di ampliamento già approvati, ed in parte in fase di realizzazione, nonché le nuovi centrali elettriche che dovranno coprire il fabbisogno elettrico per il prossimo decennio puntano tutti e per la maggior parte su queste fonti energetiche.

Di conseguenza la forte e frequente fluttuazione dei prezzi elettrici praticati sul mercato elettrico nazionale presumibilmente non cambierà nei prossimi anni.

Accanto all'obiettivo di abbassare i prezzi elettrici va perseguito, quale ulteriore obiettivo, anche la stabilità del prezzo. Con ciò crescerà la sicurezza di non avere più le oscillazioni dei prezzi oggi conosciute e che

soprattutto l'economia potrà operare con dati attendibili ai fini dei calcoli di previsione.

Per i distributori dell'Alto Adige ciò significa che dovranno impegnarsi maggiormente per ridurre i costi di gestione e per giungere ad un maggior impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Nelle opzioni tariffarie va tenuto conto delle componenti sociali ed i singoli prezzi elettrici devono essere equiparati a livello provinciale. Occorre che la Giunta provinciale adotti a tal fine anche specifiche misure che vanno dalle prescrizioni nei decreti delle concessioni ad altre direttive di tipo amministrativo e fin'anche alla costituzione di un proprio organo preposto all'autorizzazione nella nostra Provincia o di un apposito comitato con competenze di controllo ed eventualmente di formazione delle tariffe.

Equivalente standard di qualità per tutti gli utenti

Priorità nell'erogazione di energia elettrica deve essere data anche allo standard di qualità.

Nella distribuzione elettrica questo requisito qualitativo si traduce in tre fattori:

- a) nella qualità tecnica;
- b) nella qualità commerciale;
- c) nella qualità generale del servizio.

Un quadro alquanto ristretto dei requisiti qualitativi nella distribuzione elettrica viene dato dalle norme tecniche vigenti in materia a livello europeo e nazionale e dalle delibere dell'AEEG. L'argomento viene trattato più in dettaglio nel capitolo 7 e ciò per il fatto che la puntuale garanzia dell'osservanza di queste direttive è premessa assoluta per il rilascio e l'ottenimento delle concessioni alla distribuzione.

In proposito la Giunta provinciale ha formulato precise direttive nel suo programma provinciale di elettrificazione. I contributi di cui alla legge provinciale n. 18/72 vanno erogati soltanto se queste direttive sono rispettate.

L'obiettivo da perseguire nella futura distribuzione elettrica deve essere quello di offrire a tutti gli utenti standard omogenei di qualità. I distributori dovranno soddisfare questa esigenza nell'espletare il loro servizio e dovranno altresì osservare le direttive relative alle qualità tecniche e commerciali.

Assistenza al cliente – trasparenza del servizio

Ulteriori obiettivi della distribuzione elettrica devono essere l'assistenza al cliente e la trasparenza del servizio.

Occorre quindi incentivare e mantenere per quanto possibile le strutture capillari e bisogna altresì creare sufficienti possibilità di comunicazione dell'impresa con il cliente. A tal fine vanno impiegati e diffusi anche sistemi informatici.

Gli sportelli per i clienti e gli altri locali loro riservati devono essere allestiti e ubicati in maniera tale da essere facilmente raggiungibili. Il personale qualificato preposto dovrà fornire sufficienti informazioni inerenti l'insieme del servizio ed il cliente deve avere la possibilità di segnalare guasti e ricevere assistenza 24 ore su 24.

Ogni distributore deve elaborare un cosiddetto „Codice di Condotta Commerciale“ in cui sono disciplinati tutti gli aspetti del servizio offerto al cliente e ove egli commisura i suoi obblighi anche in parametri quantitativi. Devono pertanto essere indicati, tra l'altro, le modalità ed i tempi previsti per l'allacciamento elettrico dopo che ne sia stata fatta richiesta, le tariffe per le forniture elettriche, gli allacciamenti e gli altri servizi offerti.

Le fatture o bollette dell'energia elettrica devono essere redatte in maniera trasparente e comprensibile e le opzioni tariffarie devono essere comunicate in forma idonea affinché ogni cliente possa agevolmente prenderne conoscenza.

Le aziende di distribuzione devono offrire consulenze per il risparmio di energia e per un comportamento atto a contenerne il consumo.

Eco-compatibilità dell'erogazione elettrica

L'elettrificazione deve avvenire nel rispetto dell'ambiente. Questo vale non soltanto per la produzione ma anche per la distribuzione dell'energia elettrica.

Progettazione e ampliamento della rete di distribuzione nonché la gestione del servizio di distribuzione devono venire effettuate sotto osservanza dei severi valori limite a livello europeo per l'esposizione ai campi elettromagnetici secondo la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e la relativa disposizione di attuazione emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003. In caso contrario sono da ricercare particolari soluzioni tecniche di costruzione per assicurare l'osservanza di questi valori limite ed il distributore è tenuto a fornirne le prove.

Vanno inoltre evitate ripercussioni negative sull'estetica del paesaggio. Le linee aeree vanno possibilmente interrato, sempre se ciò è sostenibile dal punto di vista economico. Quanto sopra vale anche per la posa di nuove linee. A tal fine l'amministrazione provinciale prenderà in considerazione incentivazioni specifiche.

Come principio di base viene stabilito che nei settori il cui approvvigionamento è già garantito sufficientemente, non vengano

realizzate altre linee o stazioni di distribuzione, proprio per evitare doppie strutture. Nelle zone di distribuzione ove operano più aziende distributrici sono da prevedersi diramazioni e collegamenti dei sistemi di linee.

Per favorire lo scorporo e le aggregazioni e per evitare il raddoppio delle infrastrutture, l'amministrazione comunale e quella provinciale possono prescrivere la cooperazione ed il coordinamento tra distributori nella costruzione e nell'esercizio di linee e stazioni di distribuzione.

Vanno promossi il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia. A ciò devono contribuire i distributori attraverso le loro opzioni tariffarie. In generale essi si devono anche adoperare per evitare eccessive perdite nella distribuzione (trasformazione e trasporto).

7. Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), prescrizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA) nonché dell'Acquirente Unico (AU) e norme nazionali ed internazionali vigenti

Lo standard del servizio di distribuzione che le imprese distributrici devono raggiungere ed applicare viene definito da varie deliberazioni dell'AEEG in conformità alle prescrizioni delle direttive UE e del Decreto Bersani innanzi citati. Questo vale anche per la formazione delle tariffe. In ottemperanza alle direttive ed ai principi dell'AEEG si aggiungono anche le direttive e le regolamentazioni tecniche di TERNA nonché dell'AU.

I distributori che hanno ottenuto una concessione secondo quanto previsto al successivo capitolo 9 devono osservare ed applicare tutte le prescrizioni ed i vincoli previsti nelle suddette delibere e direttive nonché nelle regolamentazioni tecniche per il settore della distribuzione elettrica.

Di seguito vengono elencate le principali delibere dell'AEEG (senza pretesa di completezza):

- "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (delibera n. 155/02 e successive modifiche);
- "Criteri di erogazione dei servizi al mercato vincolato" (delibera n. 200/99 e successive modifiche);
- "Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica" (testo coordinato della delibera n. 46/03 e successive modifiche);
- "Disciplina della regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (delibere n. 202/99 e n. 155/02 e successive modifiche);

- "Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (delibera n. 250/05 e successive modifiche);
- "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi" (delibera n. 281/05 e successive modifiche);
- "Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007" (delibera n. 4/04 e successive modifiche);
- "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" (delibera n. 5/04 e successive modifiche);
- "Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (delibera n. 11/07 e successive modifiche);
- "Metodologia di load profiling prevista per il mercato elettrico italiano" (delibera n. 118/03 e successive modifiche);
- "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico" (delibera n. 168/03 e successive modifiche);
- „Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'AEEG 30 gennaio 2004, n. 5/04" (delibera n. 48/04 e successive modifiche);
- "Modalità del ritiro dell'energia elettrica da parte dei distributori, ai sensi del D.Lgs 387/03 e della L. 239/04" (delibere n. 34/05 e n. 165/05 e successive modifiche);
- "Modalità applicative del regime di perequazione generale (delibera n. 115/05 e successive modifiche).

Inoltre vanno prese in considerazione le disposizioni dei Decreti Ministeriali 24 aprile 2001 e 20 luglio 2004 che impongono obblighi ai distributori in relazione al risparmio energetico e all'utilizzo efficiente dell'energia.

Di grande rilievo per l'attività di distribuzione è inoltre l'applicazione di norme tecniche e relative alla gestione aziendale. A tal proposito si rimanda alle norme europee ed italiane attualmente in vigore (incluse le prescrizioni dell'ENEL). In seguito saranno da considerare anche le prescrizioni tecniche per gli allacci ("Regole tecniche di connessione"), attualmente in fase di elaborazione su incarico dell'AEEG da parte del CEI.

Tutte le normative, prescrizioni e deliberazioni dell'AEEG, TERNA e dell'AU

relative alla distribuzione di energia elettrica dovranno essere rispettate, a meno di casi particolari in cui siano introdotte specifiche prescrizioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le integrazioni e modifiche delle delibere dell'AEEG successive alla pubblicazione del presente piano della distribuzione si intendono applicabili in toto ed automaticamente per la concessione a distribuire e per il servizio di distribuzione. Questo vale anche per tutte le normative di legge in vigore. I distributori devono tenerne conto nell'esercizio del loro servizio.

8. Delimitazione delle aree di distribuzione

La delimitazione delle zone di distribuzione acquista un ruolo centrale nel riordinamento della futura distribuzione in Alto Adige.

Per le concessioni di distribuzione ancora da emettersi bisogna definire da un lato le relative zone di distribuzione e dall'altro devono essere indicati i tempi e le modalità con cui esse vanno sviluppate e modificate.

Il legislatore ha posto due importanti indicazioni che formano le linee guida per la delimitazione delle zone di distribuzione e l'assegnazione delle concessioni:

- con il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, che aveva modificato ed integrato il DPR n. 235/77, è stato abolito l'ex articolo 12. Esso prevedeva il ritiro delle aziende distributrici già in essere da quelle zone comunali in cui gli enti locali competenti in materia (quindi l'amministrazione comunale) assumono in proprio il servizio di distribuzione o anche tramite altre aziende di enti locali a cui trasferiscono l'attività;
- con la rielaborazione della norma di attuazione è stato introdotto il nuovo articolo 1-ter: con esso il legislatore ha stabilito in modo inequivocabile che le aziende distributrici che attualmente già svolgono la loro attività, o le imprese che assorbono l'attuale azienda di distribuzione ENEL, continuino ad esercitare la propria attività di distribuzione fino al 31 dicembre 2030. Il tutto deve però avvenire in conformità alle direttive del presente piano della distribuzione ed il legislatore, a tale proposito, stabilisce ancora chiaramente nell'articolo 1-ter che il piano della distribuzione deve tener conto delle aziende distributrici già esistenti.

In linea con l'intenzione del legislatore, attraverso il decreto dell'assessore competente in materia, alle aziende distributrici esistenti che già espletano la loro attività all'atto dell'emissione del presente piano della distribuzione, vengono rilasciate le concessioni di distribuzione per quelle zone in cui già operano nella distribuzione elettrica. Per quanto riguarda l'*ENEL Distribuzione Spa* la concessione può essere rilasciata solamente nell'ipotesi in cui gli enti locali e/o la società di cui all'articolo 10 e/o la Provincia non provvedano di assumere il servizio di distribuzione e di

riscattare i relativi impianti con le modalità previste nella norma di attuazione. In caso contrario la concessione di distribuzione per le zone rifornite attualmente dall'*ENEL Distribuzione Spa* viene rilasciata a quell'impresa che, in conformità alle direttive del DPR n. 235/77 e successive modifiche, nonché alle prescrizioni del presente piano della distribuzione, assume dall'*ENEL Distribuzione Spa* gli impianti e le dotazioni, nonché il relativo servizio di distribuzione.

L'assegnazione delle concessioni avviene in conformità alle direttive ed in osservanza delle condizioni di cui al successivo capitolo 9. In proposito, colui che emette la concessione si riserva la facoltà di prescrivere ai concessionari, anche in fase successiva, un congiungimento di singole parti del servizio oggetto dell'attività di distribuzione considerato nel suo insieme.

All'atto dell'assegnazione devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti, previste per l'assegnazione diretta o per l'incarico di pubblici servizi. La loro modifica comporta degli adeguamenti alle concessioni se esse sono in contrasto con le nuove disposizioni di legge.

Il DPR n. 235/77 e successive modifiche prevede nell'articolo 2 che la distribuzione deve rispondere tassativamente a due criteri: al criterio di economicità e a quello di una più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

Al precedente capitolo 6 sono inoltre stabilite nel piano della distribuzione le finalità che devono essere attuate nel servizio.

Queste direttive devono essere prese in considerazione, in generale per l'orientamento del nuovo ordinamento della distribuzione in Alto Adige e in particolare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione, come pure per l'assunzione della distribuzione *Enel*, per l'approvazione delle delibere degli enti locali, per l'assunzione del servizio di distribuzione ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 235/77, ed in specie e comunque in caso di una nuova delimitazione delle zone di distribuzione.

Le nuove disposizioni di legge e le delibere dell'AEEG, nonché l'attuale andamento dei mercati dell'energia elettrica dopo l'avvio della liberalizzazione a livello europeo, sono stati esposti in modo dettagliato nei capitoli precedenti. Essi formano i nuovi presupposti per una futura distribuzione in Alto Adige e creano nuove e grandi sfide per le aziende distributrici. Tutti questi fattori e condizioni di base costringono le imprese, relativamente alla distribuzione, a ridurre durevolmente i costi dell'organizzazione nonché dell'elettrificazione e dell'approvvigionamento dell'energia elettrica. Inoltre le autorità di controllo impongono alle imprese il miglioramento della qualità del servizio. Aumenta sia il numero delle attività da svolgere dalle aziende distributrici che la loro complessità; e il tutto ad un prezzo di cessione al cliente in chiaro calo – prezzo questo in parte addirittura prestabilito. Inoltre cresce il pericolo che, attraverso la

liberalizzazione, i clienti con elevato consumo elettrico scelgano altri fornitori e che pertanto questi introiti vengano a mancare.

Da queste considerazioni si può trarre la conclusione che anche in Alto Adige è opportuno giungere ad un ulteriore congiungimento delle aziende distributrici. Nuove disgregazioni e frazionamenti dell'attuale distribuzione elettrica in Alto Adige che non abbiano una giustificazione tecnica, ecologica e/o economica vanno assolutamente evitati e vanno contrastati mediante apposite misure amministrative.

Vanno a tal fine tenute in considerazione la concentrazione e la distribuzione degli utenti per via delle condizioni geografiche e geomorfologiche. Durante il passaggio degli utenti da un'impresa all'altra occorre tener presente i principi di uno standard equivalente di qualità nonché di una compensazione, in particolare nell'economicità dell'attività di distribuzione.

Sulla base dei motivi suesposti occorre quindi incentivare e sostenere misure atte all'unificazione spontanea delle aziende nonché alla cooperazione tra i distributori.

Le condizioni necessarie a che ciò avvenga sono descritte nel capitolo 11.

Dal punto di vista tecnico si deve in ogni caso evitare il frazionamento dell'attuale distribuzione *ENEL* sulla rete di media tensione. Essa costituisce l'unica struttura di distribuzione operante su tutto il territorio della Provincia. In più dispone di un sistema telecomandato telematico che garantisce un alto standard di qualità dell'approvvigionamento. Questo sistema con rilevanza provinciale per la distribuzione in Alto Adige non può essere variato o addirittura peggiorato, cedendo singole parti del sistema ad aziende distributrici locali esistenti o ancora da costituire.

Naturalmente rimane riservata ai distributori la facoltà di concordare mediante trattative private una modifica delle proprie zone di distribuzione. Queste modifiche dovranno essere approvate dall'Ufficio elettrificazione sulla base di criteri e finalità predefiniti; successivamente detto Ufficio provvederà anche al conseguente adeguamento delle concessioni di distribuzione.

In conformità alla norma di attuazione, alla scadenza delle concessioni nell'anno 2030 le concessioni di distribuzione dovranno essere rilasciate previo espletamento di una apposita gara a livello europeo in cui si dovrà tenere conto delle finalità della cooperazione e della ulteriore unificazione delle imprese distributrici.

9. Rilascio delle concessioni

L'articolo 1-ter della norma di attuazione prevede quanto segue:

- le imprese di distribuzione attualmente operanti continuano l'attività distributrice fino al rilascio delle concessioni di distribuzione;
- la Provincia rilascia alle aziende distributrici attualmente operanti, compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione, una concessione fino al 31 dicembre 2030 in conformità a quanto previsto dal presente piano della distribuzione;
- nel rilascio delle concessioni la Provincia dovrà tener conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

In conformità al già citato articolo 1-ter della norma di attuazione, alle imprese già operanti verranno rilasciate, mediante decreto dell'assessore provinciale competente in materia e relativamente al loro attuale territorio di distribuzione, le concessioni di distribuzione fino al 31 dicembre 2030. Per quanto riguarda l'*ENEL Distribuzione Spa* la concessione può essere rilasciata solamente nell'ipotesi in cui gli enti locali e/o la società di cui all'articolo 10 e/o la Provincia non provvedano di assumere il servizio di distribuzione e di riscattare i relativi impianti con le modalità previste nella norma di attuazione.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al soddisfacimento delle condizioni poste dal presente piano della distribuzione, perciò le imprese devono:

1. osservare ed applicare tutte le direttive e gli obblighi per il settore della distribuzione elettrica di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Gestore della rete di trasmissione nazionale (TERNA), nonché dell'Acquirente Unico (AU), in gran parte specificate al capitolo 7;
2. comprovare con continuità – soprattutto attraverso una formazione trasparente e documentata delle tariffe – la qualità del servizio, in particolare in relazione alla tutela dell'utente, nonché la continuità dell'approvvigionamento e la sua economicità per il cliente;
3. applicare ed attuare le norme nazionali ed internazionali, elencate in gran parte nel capitolo 7, previste per la tecnica impiantistica, per l'impiego di macchinari e per l'esercizio dell'azienda;
4. garantire l'informazione all'utente e la comunicazione con il cliente elettrico.

Inoltre le imprese devono comprovare in ogni caso di essere in possesso dei requisiti economici, organizzativi e tecnici necessari a garantire l'espletamento e la prosecuzione del servizio di distribuzione. Occorre a tal fine garantire l'osservanza, a condizioni di base economico-concorrenziali, delle suddette direttive dell'AEEG, di TERNA e dell'AU, nonché delle norme tecniche e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di condizioni di igiene sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle altre norme di sicurezza.

Rilascio della concessione di distribuzione a imprese già operanti

Le imprese distributrici già operanti sono tenute a presentare presso l'Ufficio elettrificazione competente in materia, e ciò entro un anno dalla pubblicazione del presente piano della distribuzione, la loro domanda per il rilascio della concessione di distribuzione.

Le domande devono essere conformi alle prescrizioni di un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, fatta pervenire ad ogni impresa già operante.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- descrizione della personalità giuridica e della struttura proprietaria;
- copia dello statuto;
- eventuale estratto della camera di commercio;
- bilanci degli ultimi 3 esercizi completi di allegati e relazione accompagnatoria;
- qualora i bilanci non fossero disponibili, si dovrà comunque presentare ogni documentazione che possa consentire di valutare la situazione economica e patrimoniale della società;
- descrizione dell'organizzazione tecnica della società con indicazioni dettagliate dell'infrastruttura e dell'attrezzatura tecnica, nonché dei sistemi di elaborazione dati disponibili per la gestione tecnica della società;
- descrizione dell'organizzazione amministrativa della società con indicazioni dettagliate dell'infrastruttura e dell'attrezzatura tecnica, nonché dei sistemi di elaborazione dati disponibili per la gestione amministrativa della società;
- descrizione dell'organizzazione dei rapporti con il pubblico e dei dispositivi per l'assistenza ai clienti e per il contatto con i medesimi;
- descrizione dell'organizzazione per il servizio di reperibilità (sulle 24 ore) e del pronto intervento;
- descrizione della consistenza e della struttura dell'organico dei dipendenti con indicazione delle funzioni e dell'inquadramento, nonché della formazione dei collaboratori;
- schemi della rete MT con le principali dotazioni di dispositivi automatici di protezione e d'intervento ed una relazione esplicativa della consistenza tecnica e quantitativa del sistema elettrico gestito e delle sue caratteristiche;
- descrizione delle proprie centrali di produzione di energia elettrica, sia esistenti che in progetto, incluse nelle proprietà o nelle disponibilità della società di distribuzione;
- bilancio energetico nonché illustrazione dei dati economico-energetici della società (acquisti, vendite per tipologia di utenza, produzioni, perdite, ecc.) degli ultimi 5 anni;
- opzioni tariffarie ed altre tariffe offerte all'utenza negli ultimi 3 anni;

- copia del "*Codice di condotta commerciale*" adottato, in ottemperanza alle delibere 200/99, 204/99 e 55/00, e successive modifiche, dell'AEEG;
- copia delle "*Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV*", adottate in ottemperanza alla delibera 281/05, e successive modifiche, dell'AEEG;
- copia delle comunicazioni eventualmente effettuate all'AEEG sui livelli di qualità commerciale ai sensi della delibera 201/99, e successive modifiche, dell'AEEG, qualora applicabili;
- copia delle comunicazioni effettuate all'AEEG sui livelli di continuità del servizio ai sensi della delibera 04/04, e successive modifiche, dell'AEEG;
- schematizzazione dell'attuale delimitazione geografica del proprio territorio di distribuzione;
- eventuale proposta con relativa motivazione per aggiustamenti territoriali delle proprie zone di distribuzione e di quelle confinanti.

All'occorrenza, l'azienda di distribuzione dovrà produrre all'Ufficio elettrificazione competente in materia l'eventuale documentazione integrativa e i rappresentanti legali o gli altri responsabili dovranno contribuire, attraverso spiegazioni dirette, a chiarire singole situazioni connesse al rilascio o all'uso della concessione.

La concessione verrà rilasciata con decreto dell'assessore provinciale responsabile del dipartimento energetico. Gli obblighi per il distributore verranno formulati in un disciplinare di servizio che farà parte integrante della concessione. Esso contiene le condizioni qui genericamente formulate e potrà prevedere ulteriori specifiche prescrizioni. La concessione deve contenere anche il criterio di valutazione per il trasferimento degli impianti di distribuzione al nuovo concessionario, al momento della scadenza della concessione stessa.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva europea 2003/54/CE, le aziende distributrici sono tenute ad allacciare alla rete di distribuzione, a condizioni e tariffe stabilite e/o approvate dall'AEEG, tutti i clienti elettrici della propria zona di distribuzione che ne hanno fatto richiesta ("obbligo di connessione"). Lo stesso dicasi per la connessione alla rete di distribuzione di piccole centrali idroelettriche e di altre produzioni elettriche. In questo caso sono a carico del proprietario o del gestore dell'impianto di produzione i costi documentati per la connessione e per il necessario ampliamento e potenziamento delle infrastrutture della rete del distributore (come indicato nelle „*Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV*” – elaborate secondo la delibera 281/05 dell'AEEG).

Nel territorio assegnato, il servizio di distribuzione viene espletato esclusivamente dal distributore a ciò autorizzato attraverso la concessione; i distributori non sono autorizzati ad offrire o ad eseguire tali servizi al di fuori della zona della propria concessione ("tutela del territorio"). La "tutela del territorio" non potrà essere elusa o aggirata neppure attraverso la realizzazione di una propria linea che giunge direttamente al cliente elettrico, fermi restando gli accordi di diritto privato tra i distributori e le opzioni di cooperazione tra i distributori di cui al capitolo 11.

Nell'assegnazione delle concessioni, è da considerare il "sistema giuridico" delle cooperative elettriche.

Le aziende distributrici devono comunicare all'Ufficio elettrificazione annualmente i dati economico-energetici ed economico-aziendali relativi alla propria impresa, richiesti dall'assessorato provinciale competente per l'energia. Questo obbligo è una premessa per il rilascio della concessione. Nel disciplinare di servizio le imprese distributrici danno il loro consenso al trattamento, all'uso e alla pubblicazione dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"). I documenti inoltrati ed i dati comunicati che rientrano nell'ambito del codice in materia di protezione dei dati personali e che rappresentano dati sensibili, vengono pubblicati solamente in maniera sintetica, onde evitare che si possa da questi risalire alle generalità della singola ditta. Il suddetto assessorato comunicherà alle imprese quali di questi dati saranno pubblicati singolarmente o nel loro insieme.

L'assessorato provinciale competente ha la facoltà di effettuare controlli circa il rispetto delle clausole di concessione da parte delle aziende distributrici.

Attraverso il rilascio della concessione, o con un successivo incarico mediante decreto dell'assessore provinciale competente in materia, potrà essere previsto l'obbligo per le imprese distributrici di aggregare al proprio territorio di distribuzione ulteriori zone qualora ciò dovesse servire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a razionalizzare l'attività di distribuzione, a raggiungere una maggiore economicità nella distribuzione dell'energia elettrica in determinate aree della Provincia oppure ad utilizzare in modo più razionale l'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale. Quest'obbligo di assumersi altri territori di distribuzione vige peraltro entro determinati limiti, tenendo presente le situazioni economiche e organizzative del distributore. Per quanto concerne gli enti locali o le loro imprese, di cui all'articolo 1, comma 3 della norma di attuazione, in conformità all'articolo 3 della norma di attuazione questo obbligo può essere esteso anche su tutto il territorio di competenza dell'ente.

Le imprese che ottengono la concessione per la distribuzione elettrica, dovranno obbligarsi a fornire il servizio per l'intera durata della concessione. Inoltre si assumono l'obbligo di svolgere il servizio di distribuzione elettrica su tutto il territorio di distribuzione a loro assegnato alle medesime condizioni, mai discriminanti, e sempre garantendo uguale qualità e certezza di rifornimento; in quanto necessario, hanno altresì l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3 della norma di attuazione.

In caso di rinuncia, di ritiro e in tutti gli altri casi in cui le imprese sono incapaci di gestire l'attività di distribuzione o la sospendono, verranno a loro applicate le disposizioni di cui all'articolo 6 della norma di attuazione.

Il rilascio della concessione di distribuzione viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Contro il decreto di concessione dell'assessore provinciale competente in materia è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Rilascio della concessione per gli attuali territori di distribuzione dell'ENEL

Il rilascio della concessione per l'odierna distribuzione dell'Enel avviene dopo l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'Enel da parte dell'azienda provinciale a ciò preposta ai sensi dell'articolo 10 della norma di attuazione e secondo quanto previsto nel successivo capitolo 10. La concessione è conferita a quest'azienda provinciale o ad una sua consociata o controllata dietro richiesta della stessa. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1/ter della norma di attuazione, fino all'atto del rilascio della concessione, il servizio di distribuzione nei territori di distribuzione dell'Enel viene gestito dalla suddetta azienda provinciale o da una sua consociata o controllata.

Per il resto, valgono per analogia le disposizioni previste per il rilascio della concessione di distribuzione ad imprese già operanti.

Rilascio della concessione in caso di nuove assunzioni del servizio di distribuzione

L'articolo 1 della norma di attuazione concede agli enti locali della Provincia di cui al comma 3 dello stesso articolo la facoltà di esercitare attività elettriche, ivi compresa l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della norma di attuazione, le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di

distribuzione di energia elettrica vengono rese esecutive dalla Giunta provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute nel piano della distribuzione.

Questa disposizione trova altresì applicazione per le domande di estensione dei territori di distribuzione esistenti, presentate da imprese già operative, e per il subentro ordinario ai sensi del C.C. (per esempio costituzione di nuove società che rilevano o incorporano imprese, acquisizione o trasferimento della proprietà di società esistenti che esercitano attività di distribuzione, successione, cambiamento della forma giuridica di imprese già operanti e tutti gli altri casi previsti dalla legislazione civile per la successione in un diritto altrui).

Gli enti locali che intendono svolgere il servizio di distribuzione hanno l'obbligo di presentare la loro domanda di concessione.

Le domande devono essere conformi alle prescrizioni di un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, fatta pervenire ad ogni ente locale della Provincia.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- descrizione della personalità giuridica e della struttura proprietaria;
- copia dello statuto;
- eventuale estratto della camera di commercio;
- ogni documentazione che possa consentire di valutare la situazione economica e patrimoniale del nuovo soggetto giuridico;
- descrizione dell'organizzazione tecnica del nuovo soggetto giuridico con indicazioni dettagliate dell'infrastruttura e dell'attrezzatura tecnica, nonché dei sistemi di elaborazione dati disponibili per la gestione tecnica dell'azienda;
- descrizione dell'organizzazione amministrativa con indicazioni dettagliate dell'infrastruttura e dell'attrezzatura tecnica, nonché dei sistemi di elaborazione dati disponibili per la gestione amministrativa dell'azienda;
- descrizione dell'organizzazione di vendita e dei dispositivi per l'assistenza ai clienti e per il contatto con i medesimi;
- descrizione dell'organizzazione per il servizio di reperibilità (sulle 24 ore) e del pronto intervento;
- descrizione della consistenza e della struttura dell'organico dei dipendenti con indicazione delle funzioni e dell'inquadramento, nonché della formazione dei collaboratori, prendendo in considerazione un eventuale assunzione del personale dell'*Enel*;
- schemi della prevista gestione della rete MT con le principali dotazioni di dispositivi automatici di protezione e d'intervento ed una relazione esplicativa della consistenza tecnica e quantitativa del sistema elettrico gestito e delle sue caratteristiche;
- descrizione delle proprie centrali di produzione di energia elettrica, sia esistenti che in progetto, incluse nelle proprietà o nelle disponibilità dell'azienda di distribuzione;

- simulazione del futuro bilancio energetico nonché illustrazione dei dati economico-energetici del nuovo soggetto giuridico (acquisti, vendite per tipologia di utenza, produzioni, perdite, ecc.);
- struttura delle tariffe che verranno applicate;
- copia del "*Codice di condotta commerciale*" che verrà adottato, in ottemperanza alle delibere dell'AEEG 200/99, 204/99 e 55/00, e successive modifiche;
- copia delle "*Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV*" che verranno applicate, in ottemperanza alla delibera dell'AEEG 281/05, e successive modifiche;
- schematizzazione della delimitazione geografica del territorio di distribuzione per cui viene richiesta la concessione.

All'occorrenza, gli enti locali dovranno produrre all'Ufficio elettrificazione competente in materia l'eventuale documentazione integrativa e i rappresentanti legali o gli altri responsabili dovranno contribuire, attraverso spiegazioni dirette, a chiarire singole situazioni connesse al rilascio o all'uso della concessione.

Occorre motivare la domanda per la nuova assunzione di servizi di distribuzione di energia elettrica (bisogna a tal fine distinguere fra un servizio di distribuzione fornito per la prima volta ed una estensione del servizio già esistente a nuovi territori di distribuzione); lo stesso dicasi per le domande dei distributori inerenti l'ampliamento o la riduzione del territorio di distribuzione in cui attualmente distribuiscono l'elettricità o per il quale è stata a loro successivamente assegnata la concessione. Sono inoltre da documentare le proposte riguardanti le ricomposizioni territoriali dei territori di distribuzione propri e quelli confinanti.

Queste domande devono documentare le precedenti trattative private con i distributori confinanti per arrivare poi a soluzioni di comune accordo sulle estensioni o sulle riduzioni richieste. Qualora gli enti locali o le imprese già operanti non riescano a trovare un accordo, la decisione verrà presa dall'assessorato provinciale di competenza che procederà altresì alla modifica delle concessioni esistenti. Contro queste decisioni è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale.

In relazione alle domande per l'estensione di aree esistenti o per la nuova assunzione di servizi a carico di territori di distribuzione dell'ex *ENEL* vale quanto previsto al successivo capitolo 10. Sono inoltre da applicare le disposizioni del presente capitolo.

Per il resto, valgono per analogia le disposizioni dei precedenti punti in materia di rilascio della concessione di distribuzione ad imprese già operanti.

10. Assunzione della distribuzione dell'ENEL

La norma di attuazione dà agli enti locali e alla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso l'azienda provinciale di cui all'articolo 10 della stessa norma di attuazione, il diritto all'assunzione patrimoniale degli impianti di distribuzione dell'ENEL attualmente esistenti in Alto Adige; dà altresì il diritto all'espletamento del servizio di distribuzione in questi territori. In conformità a quanto definito nell'articolo 4 della norma di attuazione tale diritto comprende tutti *"i beni mobili ed immobili inerenti l'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale, ivi compresi gli impianti di trasporto e di trasformazione pertinenti, nonché i relativi rapporti giuridici"*.

Questo trasferimento rappresenta uno dei punti fondamentali del riordino della distribuzione elettrica nella Provincia di Bolzano poiché, successivamente, si potranno intraprendere i passi necessari ad una gestione congiunta delle imprese distributrici esistenti e si potrà costituire un sistema di "servizi centrali" quale supporto per le aziende distributrici minori.

Tecnicamente la rete dell'ENEL ha un'importanza di assoluto rilievo ai fini della distribuzione elettrica dell'Alto Adige. Il livello della media tensione della rete ENEL rappresenta la colonna portante della distribuzione a livello provinciale. Come già menzionato nel capitolo 5, attraverso la rete di media tensione vengono rifornite le singole zone di distribuzione dell'Alto Adige; ad essa sono connesse le reti di tutti i distributori minori.

Un ulteriore aspetto da considerare per la grande importanza dell'infrastruttura è l'estensione a livello provinciale. La distribuzione dell'Enel fornisce per lo più le aree rurali e si estende dal Brennero a Salorno, da Curon fino a Prato alla Drava. I territori di distribuzione, anche quelli delle grandi Aziende di Servizi Municipalizzati, sono concentrati in aree urbane. Con ciò la distribuzione dell'ENEL diviene la sola struttura distributtrice a livello provinciale che unisce tutti i territori di distribuzione anche se, in alcune aree, essa è frammentata. *L'ENEL Distribuzione SpA* fornisce oggi un totale di 95 dei complessivi 116 comuni della Provincia di Bolzano. Per contro, *l'Azienda Energetica SpA*, quale maggiore distributore (secondo il criterio dei clienti connessi), complessivamente distribuisce energia in 29 comuni.

Lo schema seguente fornisce una sintesi della situazione.




Figura 7: Attuali territori di distribuzione ENEL

La rete della distribuzione ENEL è costituita da impianti nel campo della media e della bassa tensione; le limitate porzioni di rete esercite alla tensione di 60 kV servono al collegamento di singoli territori di distribuzione.

La rete di media tensione si estende complessivamente per circa 2.000 km, quella di bassa tensione per circa 3.000 km.

Il livello della media tensione viene gestito quasi completamente a 20 kV. L'approvvigionamento dei clienti finali in bassa tensione avviene attraverso 2.100 cabine di trasformazione MT/BT.

Il collegamento alla rete nazionale di alta tensione viene effettuato in 10 apposite cabine primarie di trasformazione così come in 8 sezioni MT presso stazioni di trasformazione o presso gli impianti di centrali elettriche.

Tutta l'intera rete ENEL viene gestita attraverso un sistema di telecontrollo. Detto controllo viene eseguito da un centro operativo per l'intera area del Triveneto, ubicato a Mestre (CODD). Il telecontrollo nei singoli territori di distribuzione avviene nelle stazioni di trasformazione attraverso impianti telecomandati e automatizzati. Anche molte cabine di trasformazione a livello della media tensione sono dotate di sistemi integrativi per il telecontrollo.

Il sistema di telecontrollo si avvale di connessioni multiple, quali collegamenti telefonici, ponti radio nonché i cosiddetti sistemi di telefonia a frequenza portante sulle linee di alta tensione (onde convogliate). Gli

impianti periferici sono collegati ai relativi nodi dei dati attraverso connessioni unidirezionali.

Il sistema di telecontrollo consente il trasferimento automatico dei vari dati processuali (anche su PC portatili) ed è quindi in grado di procedere all'analisi funzionale degli impianti. Si possono inoltre effettuare anche elaborazioni statistiche aziendali.

Tutte le apparecchiature tecniche dei dispositivi di telecontrollo sono ridondanti. I calcolatori di processo hanno un elaboratore a doppia struttura. Il dispositivo primario ("funzione master") assicura il flusso delle informazioni ai terminali periferici del telecontrollo (TPT) e ai terminali di controllo del CODD così come delle singole zone di distribuzione della provincia di Bolzano (TOP). Il dispositivo secondario ha una semplice "funzione slave" (funzione stand-by) e serve principalmente a memorizzare i dati per il riavvio del sistema.

I terminali periferici del telecontrollo (TPT) hanno il compito di codificare in rete i segnali digitali ed analogici della rete di media tensione nelle sottostazioni di trasformazione primaria nonché nei punti di interruzione nella rete di media tensione. Hanno altresì il compito di trasmetterli al CODD e viceversa.

I terminali aziendali periferici sono realizzati in modo simile a quelli presenti nel COD. Essi servono ad una visione decentralizzata, alla sorveglianza e ad un eventuale telecontrollo di parti di impianti nelle aree gestite.

Gli impianti centrali del telecontrollo (ACT) sono unità di calcolatori dotati di terminale che si mettono in funzione automaticamente in caso di guasto della centrale. Questi calcolatori sono installati in ogni zona entro uno degli impianti telecontrollati. Con le sue funzioni ridotte rispetto al CODD, l'impianto rileva direttamente i dati nei punti centrali dei telecollegamenti e controlla gli impianti di alta e media tensione attraverso i relativi TOP.

I dispositivi sono stati forniti dalle seguenti ditte:

- microprocessori per i terminali del telecontrollo da *SELTA* e *LANDIS*;
- Software e Hardware dell'impianto centrale del telecontrollo e calcolatore di processo da *DIGITAL*;
- collaudo, gestione, manutenzione e articolazione del sistema da *CONSIDI*.

Parallelamente ENEL Distribuzione SpA gestisce in modo automatico le linee di media tensione; con ciò, attraverso questo tipo di linee, possono essere eseguite una serie di interruzioni automatiche, senza che il personale addetto si debba sempre recare sul luogo del guasto.

Lo schema seguente riporta il sistema del telecontrollo Enel:




Figura 8: Rappresentazione dell'attuale sistema di telecontrollo ENEL in Alto Adige

Negli ultimi anni il telecontrollo degli impianti è stato gradualmente sviluppato e rafforzato dall'ENEL Distribuzione SpA anche per via delle severe direttive dell'Autorità. Esso rappresenta uno status moderno e dovrebbe essere esteso a tutta la distribuzione dell'Alto Adige – a prescindere dal fattore proprietà. Ciò consentirebbe di aumentare la garanzia della fornitura oltre che una rapida eliminazione dei guasti della rete ed una agevole riparazione degli stessi. La compatibilità tecnica dovrà comunque essere coordinata con gli impianti delle altre grandi aziende distributrici locali (Azienda Energetica SpA, ASM Bressanone SpA nonché ASM Brunico). Occorre precisare che la scelta del sistema di controllo dell'ENEL Distribuzione SpA non deve essere intesa come un obbligo verso una gestione unitaria basata su di un solo sistema. Un interfacciamento dei singoli sistemi, che risulti meno costoso di una sostituzione, è sufficiente al fine di realizzare un sistema centralizzato più vasto possibile per la conduzione degli impianti di distribuzione.

Enel Distribuzione SpA rifornisce attualmente in Alto Adige complessivamente circa 90.000 clienti.

La separazione fra i territori di distribuzione dell'Enel e quelli degli altri distributori dell'Alto Adige non comporta alcuna difficoltà. Tuttavia non è stata ancora definita la separazione tra i territori di distribuzione dell'Enel di Trento e Bolzano.

Ogni sforzo per una riorganizzazione della distribuzione di energia elettrica nella Provincia di Bolzano e per la cooperazione e gestione unificata dei distributori dell'Alto Adige, presenti e futuri, deve avvenire attraverso l'assunzione della distribuzione ENEL e la pianificazione del futuro esercizio.

Su questo sfondo e per via dell'importanza che ha la rete ENEL ai fini della distribuzione elettrica a livello provinciale, vanno perseguiti sia il trasferimento unitario che la gestione futura degli attuali territori di distribuzione dell'ENEL.

Occorre però tenere presente alcune considerazioni pratiche: una qualunque interruzione del rifornimento elettrico, anche se temporanea, va assolutamente evitata.

Inoltre, il rilevamento dell'esercizio di una rete di simili dimensioni rappresenta una sfida ed un compito alquanto complesso.

Ne sono coinvolti i settori commerciali e tecnici dell'azienda distributrice ed anche tutto il personale ENEL assegnato al servizio di distribuzione della Provincia di Bolzano. Detto personale, in conformità al presente piano della distribuzione, sarà trasferito completamente all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali che rileveranno gli impianti di distribuzione dell'*ENEL Distribuzione SpA*.

Secondo quanto prescritto dall'articolo 14 della norma di attuazione, il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato contemporaneamente al trasferimento degli impianti.

Devono essere garantiti su tutto l'attuale territorio di distribuzione dell'ENEL, e senza interruzione, l'esercizio tecnico, il servizio di reperibilità e di pronto intervento, la gestione e l'assistenza di tutta la clientela e le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica.

Questi aspetti sottolineano la necessità di ricorrere alle modalità di trasferimento di cui all'articolo 13 della norma di attuazione. Anche il legislatore ha previsto questa disposizione proprio in ambito di una logica sensata e pratica.

Per garantire il mantenimento e la sicurezza del servizio con la qualità e la stabilità necessarie, gli impianti di distribuzione dell'*ENEL Distribuzione SpA* nonché il personale saranno rilevati dall'Azienda Provinciale di cui all'articolo 10 della norma di attuazione e dalla Provincia per le parti di reciproca competenza, in modo unitario e contemporaneo.

In Alto Adige l'Azienda Provinciale, di cui all'articolo 10 della norma di attuazione, è stata costituita con legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, ed è denominata "*Società Elettrica Altoatesina SpA*", in breve "*SEL SpA*".

In base alla citata legge provinciale n. 14/97, al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, lo statuto della SEL SpA ha per oggetto – in osservanza di tutti i diritti e le competenze derivanti da queste fonti legislative – l’assunzione degli obblighi e l’esecuzione dei compiti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, con successive modifiche ed integrazioni. Detti compiti possono essere assolti anche attraverso società consociate e/o controllate.

Viene fatto fermo richiamo al compito di gestire transitoriamente la distribuzione elettrica in conformità all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1977, n. 235 e di fornire alle aziende distributrici della Provincia di Bolzano assistenza tecnica ed amministrativa anche attraverso servizi comuni.

All’atto del rilevamento degli impianti di distribuzione dell’ENEL nonché del relativo personale, si dovranno altresì osservare le prescrizioni della Commissione Europea in relazione alle disposizioni previste nel contratto UE per i contributi statali.

In relazione alla procedura di notifica N 835/97 della legge provinciale n. 14/97, la Commissione Europea ha prescritto una separazione tra proprietà e gestione dell’azienda di distribuzione ENEL, oggetto del trasferimento.

Di ciò si terrà conto durante il trasferimento attraverso le seguenti modalità:

- La proprietà degli impianti, di cui all’articolo 4 della norma di attuazione, viene trasferita dall’*ENEL Distribuzione SpA* alla Provincia autonoma di Bolzano.
- In base del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni, l’esercizio e la gestione del servizio di distribuzione nei territori attualmente serviti dall’*ENEL Distribuzione SpA* verrà effettuata dalla *SEL SpA* oppure da una sua consociata o controllata (di seguito denominata „*Newco Gestione Distribuzione SpA*”).
- Dopo aver regolamentato il trasferimento degli impianti e del personale agli enti locali, la Provincia Autonoma di Bolzano in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1977, n. 235 potrà trasferire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria la proprietà degli impianti di cui all’articolo 4 della Norma di Attuazione alla *SEL SpA* oppure ad una sua consociata o controllata (di seguito denominata „*Newco Proprietà Distribuzione SpA*”).

Alla SEL SpA viene conferito l’incarico di attuare tutti i preparativi e di adottare ogni misura per assicurare il buono svolgimento del trasferimento, unitario e contemporaneo, così come per il futuro esercizio

del servizio di distribuzione e la gestione della proprietà degli impianti, secondo l'articolo 4 della norma di attuazione.

A tal proposito, si dovrà ricercare la collaborazione con l'ENEL SpA e con le attuali aziende di distribuzione dell'Alto Adige; eventualmente queste ultime potranno essere inserite nel capitale della società incaricata, partecipata o controllata di *SEL SpA („Newco Gestione Distribuzione SpA“)*. Nel caso dell'ingresso nella proprietà della „*Newco Gestione Distribuzione SpA“*, i distributori altoatesini partecipanti si impegnano però a concedere in affitto il loro esercizio di distribuzione alla „*Newco Gestione Distribuzione SpA“* o a trasferirlo alla „*Newco Proprietà Distribuzione SpA“*.

Con il passaggio dei beni della distribuzione ENEL nonché della loro gestione, la Provincia Autonoma di Bolzano e la SEL SpA o la società da essa incaricata, consociata o controllata („*Newco Gestione Distribuzione SpA“*) per la parte di propria competenza subentrano nei rapporti giuridici in relazione agli impianti di distribuzione trasferiti ed hanno la facoltà di svolgere il servizio di distribuzione.

A tal fine l'ENEL SpA ossia l'ENEL Distribuzione SpA o le altre società incaricate, consociate e controllate di *Enel SpA*, consegnano tutti gli archivi e tutti gli altri documenti nonché le informazioni ed i dati di rilievo relativi a detta distribuzione.

Ai sensi dell'articolo 13 della norma di attuazione, sono da regolare i rapporti tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli enti locali, conseguenti al successivo passaggio degli impianti e del personale agli enti locali. Ogni passaggio deve essere autorizzato con delibera della Giunta Provinciale, in ottemperanza alle indicazioni del capitolo 9, previo accertamento di concordanza con le prescrizioni contenute nel piano della distribuzione.

Nel successivo trasferimento della rete ENEL agli enti locali, devono essere osservati i seguenti criteri e principi:

- Con il trasferimento degli impianti deve avvenire anche il trasferimento di parte del personale.
- La posizione retributiva e giuridica lavorativa del personale acquisita e maturata al momento del trasferimento deve essere mantenuta e continuata.
- La frammentazione degli impianti MT dell'attuale rete altoatesina dell'ENEL può avvenire soltanto in casi eccezionali e previa autorizzazione.
- Il controllo centralizzato degli impianti di distribuzione attraverso l'attuale sistema di controllo deve essere garantito anche dopo il trasferimento.

Nel momento del trasferimento del personale saranno ascoltati i sindacati.

Al personale ENEL trasferito vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, della norma di attuazione e le disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice Civile italiano. A partire dal giorno dell'assunzione dell'esercizio dell'attuale distribuzione ENEL da parte della

SEL SpA o di una sua società incaricata, consociata o controllata („*Newco Gestione Distribuzione SpA*”), tutto il personale dell’*ENEL Distribuzione spa* assegnato al territorio della Provincia Autonoma di Bolzano sarà assunto da predetta società all’atto del trasferimento del servizio.

11. Cooperazione tra le aziende distributrici dell’Alto Adige

Il presente documento deve altresì disciplinare la concentrazione e la cooperazione future delle aziende distributrici dell’Alto Adige.

Per i motivi illustrati al capitolo 8 e per il profondo cambiamento degli obiettivi previsti per la futura distribuzione elettrica in Alto Adige, nel successivo capitolo vengono definite le misure atte a formare la base per un’unificazione volontaria delle aziende nonché per la cooperazione tra i distributori. L’attuazione delle soluzioni di seguito descritte concretamente scelte sarà subordinata alla verifica della rispondenza alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Resta comunque facoltà dei distributori di prendere qualsivoglia decisione in merito; essi sono naturalmente liberi di svolgere, anche in futuro così come in passato, la loro attività e il loro servizio in modo autonomo e di far ricorso, eventualmente, soltanto a taluni servizi.

Il nucleo centrale del sistema sono le due società „*Newco Gestione distribuzione SpA*” e „*Newco Proprietà distribuzione SpA*”. Come già illustrato nei precedenti capitoli 9 e 10, i loro compiti primari sono rispettivamente la gestione delle ex strutture di distribuzione dell’ENEL e l’amministrazione della proprietà delle stesse.

Inoltre, la „*Newco gestione distribuzione SpA*”, unitamente alla propria società madre, dovrà anche sviluppare e gestire i cosiddetti “servizi centrali” descritti più in dettaglio nel successivo capitolo 12.

Ai distributori vengono proposte due opzioni.

Opzione 1

Il distributore continua a mantenere la proprietà delle sue strutture di distribuzione e le cede in locazione alla „*Newco gestione distribuzione elettrica SpA*”. Quest’ultima assume il servizio di distribuzione anche nel territorio del distributore e ne cura il necessario ed ulteriore sviluppo; cura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza ai clienti ed adempie a tutti gli altri obblighi del distributore locatario.

La locazione avviene sulla base di una apposita convenzione approvata dal competente Ufficio elettrificazione provinciale.

Il distributore locatore percepisce nel frattempo un canone di locazione; alla scadenza del contratto di locazione oppure, se motivato, anche

antecedentemente, egli può riassumere il servizio di distribuzione per il proprio territorio.

La seguente figura illustra la qui descritta opzione 1.




Figura 9: opzione „locazione“

Opzione 2

Il distributore trasferisce la proprietà delle sue strutture di distribuzione e del relativo servizio di distribuzione alla "Newco Proprietà distribuzione SpA". In detta società vengono riversati dalla Provincia Autonoma oppure dalla SEL SpA di Bolzano l'intero patrimonio immobiliare ed impiantistico nonché tutti gli altri beni aziendali che all'atto del trasferimento della distribuzione ENEL sono passati dall'ENEL Distribuzione SpA alla Provincia stessa.

In cambio dei beni apportati il distributore riceve le azioni di questa società. La valutazione dei beni apportati viene effettuata, sulla base di criteri di valutazione prefissati, dall'Ufficio Estimo provinciale. I criteri di valutazione vengono stabiliti mediante delibera della Giunta provinciale tenendo altresì conto del valore degli impianti ENEL.

La "Newco Proprietà Distribuzione SpA" concede in locazione le sue strutture di distribuzione alla "Newco Gestione Distribuzione SpA". Quest'ultima assume il servizio di distribuzione in tutto il territorio di distribuzione della "Newco Proprietà Distribuzione SpA" e provvede all'ulteriore ampliamento necessario, alla manutenzione ordinaria e straordinaria; cura altresì l'assistenza ai clienti ed assolve tutti gli altri obblighi del distributore. La locazione avviene sulla base di un'apposita

convenzione approvata dall'assessorato elettrificazione provinciale di competenza.

La "Newco Proprietà Distribuzione SpA" percepisce dalla "Newco Gestione Distribuzione SpA" un canone di locazione che rappresenta il profitto della "Newco Proprietà Distribuzione SpA".

L'Ufficio elettrificazione provinciale provvede all'adeguamento del territorio di distribuzione della "Newco Gestione Distribuzione SpA" attraverso la concessione.

Il grafico seguente illustra la qui descritta opzione 2.



Figura 10: opzione „trasferimento di proprietà “

In entrambe le varianti, il distributore trasferisce doveri e rischi del servizio di distribuzione ad un'impresa di maggiori dimensioni, operante a livello provinciale che dispone di un'organizzazione aziendale e di un organico di personale in grado di soddisfare le innumerevoli esigenze di una moderna attività di distribuzione.

Attraverso le opzioni di cui sopra, i distributori dell'Alto Adige possono quindi liberamente scegliere di continuare nella distribuzione, operando in modo autonomo, oppure partecipare ad una gestione più o meno unificata dei singoli territori di distribuzione tramite una organizzazione più grande e più vasta

12. „Servizi centrali“ nell'erogazione di energia elettrica, interscambio di corrente elettrica e controllo della rete nonché altri settori del servizio di distribuzione

I precedenti capitoli hanno evidenziato i seguenti principali fattori di successo nel mercato liberalizzato:

- gestione dei costi;
- orientamento verso i clienti;
- gestione energetica cooperativa.

Per garantire e rafforzare la capacità concorrenziale e per raggiungere le finalità definite nel presente documento, le aziende distributrici dell'Alto Adige devono quindi adottare varie misure a breve e medio termine:

- gestione coerente dei costi in settori diretti ed indiretti (ottimizzazione e riduzione dei costi processuali ed aziendali, ottimizzazione processuale dell'azienda);
- sviluppo dell'organizzazione – nuovo orientamento strategico dei nuclei processuali di maggior rilievo, ristrutturazione e snellimento di settori amministrativi e tecnici (snellimento delle procedure, miglioramento della qualità processuale);
- orientamento verso i clienti e maggiore "customer focus" (organizzazione di vendita e marketing);
- introduzione di nuove organizzazione aziendali e nuove forme gestionali e finanziarie;
- incremento dell'efficienza delle infrastrutture e delle strutture per l'approvvigionamento energetico (utilizzo delle potenzialità di riduzione dei costi anche attraverso le sinergie risultanti dalle cooperazioni);
- contolling continuo e adattamento permanente alle direttive legislative ed agli sviluppi di mercato;
- impiego di nuovi sistemi EDP e di uno specifico software tecnico.

Questo elenco di provvedimenti pone in evidenza che molti distributori dell'Alto Adige non dispongono delle capacità finanziarie, né delle risorse di personale e nemmeno di strutture aziendali adatte per attuare queste misure in modo autonomo ed indipendente.

Se un'azienda distributtrice dell'Alto Adige non si dovesse decidere per una delle opzioni di cui al capitolo 11, con il presente piano della distribuzione si dovranno prevedere le condizioni affinché il distributore abbia aperta una via alternativa per il suo orientamento economico-aziendale futuro.

Ciò è previsto attraverso i cosiddetti „servizi centrali“ ai quali il distributore può far ricorso mediante contratti di servizio con prestazioni a pagamento.

Questi „servizi centrali“ debbono essere creati per tutti i campi aziendali di rilievo del futuro settore elettrico.

In parte ciò viene già offerto da iniziative private, da organizzazioni associate e da alcune aziende del settore energetico.

Un ruolo centrale lo riveste in proposito la SEL SpA. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10 della norma di attuazione questa impresa è chiamata ad espletare una funzione di coordinamento; essa ha il compito di fornire assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni (1° comma, lettera d). In base all'articolo 1 della norma di attuazione essa può inoltre espletare tutti i compiti economico-elettrici su tutto il territorio provinciale nonché sul mercato nazionale e su quelli internazionali e così pure può espletare "altri compiti attribuiti dalle Province" (articolo 10, 1° comma, lettera e).

In tal senso la SEL SpA deve assumersi quale compito di rilievo l'attuazione dei "servizi centrali" e deve altresì supportare gli investimenti necessari.

Approvvigionamento elettrico

In relazione alla garanzia dell'approvvigionamento, ed anche ad un acquisto elettrico a basso costo e a prezzo stabile, la SEL SpA deve appoggiare le aziende distributrici nella loro attività. Ciò è previsto attraverso la vendita di produzione propria oppure attraverso l'acquisto comune di energia elettrica.

A tale proposito la SEL SpA deve creare le condizioni tecniche ed organizzative ai fini dell'acquisto dell'energia elettrica alla borsa elettrica e sul libero mercato elettrico.

Nell'ambito delle possibilità previste dalla legge, essa deve realizzare le infrastrutture per il collegamento transfrontaliero con i paesi confinanti e deve anche partecipare alle aste per l'assegnazione di capacità di importazione.

In occasione di un ulteriore ampliamento della forza idrica locale, sempre moderato e nel rispetto dell'ambiente, la SEL SpA deve creare nuove potenzialità per le centrali elettriche ed eventualmente partecipare a simili iniziative.

Questo compito include la certificazione necessaria presso il GME, la gestione dei rapporti giuridici con il GME e TERNA, la programmazione ed il bilanciamento nonché i relativi conteggi.

La SEL spa deve inoltre verificare dal punto di vista tecnico ed economico, l'opportunità di rilevare la produzione in eccedenza dei piccoli produttori locali ed eventualmente provvedere all'organizzazione di tale fornitura.

Interscambio elettrico

Le disposizioni dell'articolo 1, 1° comma, lettera b), quelle dell'articolo 8, 2° comma nonché quelle dell'articolo 10, 1° comma, lettera c) della norma

di attuazione danno ai distributori dell'Alto Adige ed alla SEL SpA ampie competenze in materia di interscambio elettrico.

Nell'interesse dei distributori dell'Alto Adige anche questa potenzialità va sfruttata ai fini dell'acquisto e la vendita dell'energia elettrica. La SEL SpA deve creare le premesse anche a detto scopo.

A tal fine va valutato in specie il particolare status giuridico della SEL SpA in base all'articolo 14 del Decreto Bersani. La SEL SpA, nella sua qualità di "cliente libero", può acquistare sul libero mercato le quantità di elettricità mancanti e metterle a disposizione dei distributori attraverso la via dell'interscambio elettrico.

Attraverso l'interscambio elettrico, inoltre, la SEL SpA può compensare il fabbisogno specifico di singoli territori di distribuzione. A tal fine va osservato il principio che gli esuberanti di un distretto vanno impiegati prioritariamente per coprire le quantità mancanti di altri distretti.

Questo compito include di nuovo la gestione dei rispettivi rapporti giuridici con TERNA, la programmazione ed il bilanciamento nonché i relativi conteggi.

Inoltre la SEL SpA, proprio in relazione all'interscambio elettrico ed in generale per aumentare la garanzia dell'approvvigionamento, deve provvedere alla "costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare la massima affidabilità del servizio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'ENEL delle linee aventi questa funzione".

Controllo della rete

Abbiamo già accennato alla necessità tecnica di creare un sistema di rete telecontrollato per le reti di distribuzione del territorio provinciale. L'automatizzazione e il controllo telematico della rete sono dispositivi di base per una distribuzione elettrica moderna.

Essi consentono di garantire i severi standard di qualità definiti dall'AEEG per la distribuzione.

La realizzazione di un tale sistema deve tener conto dei sistemi già in essere presso i distributori dell'Alto Adige nonché della compatibilità del sistema ENEL con il loro sistema (Azienda Energetica SpA, ASM di Bressanone e Brunico). Lo sviluppo del sistema dovrebbe comunque essere basato su quello descritto più in dettaglio nel capitolo 10 e già impiegato dall'ENEL SpA poiché esso copre di già tutto il territorio provinciale. Anche l'interfacciamento dei vari sistemi è concepibile, se i costi risultassero inferiori a quelli della loro conversione.

A tal fine, all'atto dell'assunzione della distribuzione ENEL, la SEL SpA o una sua società incaricata, consociata o controllata („*Newco gestione distribuzione elettrica SpA*”) – eventualmente in cooperazione con altre aziende distributrici – deve creare un centro di controllo per l'intero territorio provinciale. Da questo centro verranno telecomandati e controllati tutti i territori attuali di distribuzione ENEL e in futuro, su richiesta, lo saranno anche gli impianti di altri distributori.

Questo servizio va offerto agli altri distributori mediante contratti di servizio.

Servizi offerti in altri settori d'attività del servizio di distribuzione

La SEL spa deve inoltre offrire ai distributori dell'Alto Adige i servizi nei seguenti settori del servizio di distribuzione:

- servizio di reperibilità e di pronto intervento;
- programmazione e bilanciamento nell'acquisto e nella vendita di elettricità;
- contabilità generale ed analitica;
- statistica e comunicazioni alle autorità per l'energia elettrica (*AEEG, TERNA, GSE, AU*);
- formazione delle tariffe, conteggio e fatturazione;
- marketing;
- gestione della rete;
- pianificazione e ampliamento della rete;
- manutenzione;
- acquisto del materiale;
- tenuta del magazzino;
- GIS – sistema geografico informativo;
- impiego di nuovi sistemi EDP e specifico software tecnico;
- corsi di formazione dei collaboratori;
- consulenza legale ed economico-energetica.

Su richiesta, i servizi indicati devono essere offerti ai distributori dalla SEL spa all'atto dell'assunzione del servizio di distribuzione dalla *ENEL Distribuzione SpA*.

La SEL spa può fornire i servizi anche attraverso una sua società consociata o controllata oppure può a tal fine costituire apposite società dei servizi, da sola o unitamente ad altre imprese energetiche.

13. Riepilogo

Con il presente piano della distribuzione saranno attuate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1977, n. 235 –

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia".

La Giunta Provinciale ha sfruttato questo mezzo per definire le norme per la futura distribuzione nell'Alto Adige e per raggiungere una programmazione e un riordino che tenga conto dei profondi cambiamenti del mercato dell'energia elettrica nonché per creare una base solida anche nel futuro per la distribuzione primaria.

Nel capitolo 2 vengono esaminate le disposizioni indicate nelle norme di attuazione per le finalità e i contenuti nell'elaborazione del piano di distribuzione.

Poiché queste indicazioni sono assai scarse e in qualche modo addirittura insufficienti si è dovuto dedurle tramite interpretazione.

Nei seguenti capitolo 3 e 4 vengono prese in considerazione le disposizioni normative nazionali ed internazionali e l'ambito economico-elettrico, nel quale si svilupperà la futura distribuzione.

Nel capitolo 5 si espone la situazione attuale della distribuzione nell'Alto Adige per evidenziare i punti di forza e le fragilità della posizione di partenza odierna. Si manifesta chiaramente il gran numero di imprese di distribuzione sul territorio rispetto all'insieme dei consumatori di energia elettrica altoatesini e di conseguenza le strutture imprenditoriali "piccole" rispetto al panorama nazionale e internazionale.

Essenziale risulta pertanto la tendenza che porta all'unione tra "piccole" strutture in imprese di distribuzioni più grandi. La legislazione europea e nazionale nonché alcune deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas indicano questa strada come anche le nuove condizioni di mercato. Le imprese si devono rendere più concorrenziali e adeguare le loro organizzazioni e strutture imprenditoriali alle nuove esigenze apportando nuove cognizioni tecniche e investimenti duraturi. Contemporaneamente aumentano i costi per le imprese: le delibere dell'AEEG tendono ad una diminuzione delle tariffe e ad un aumento dello standard qualitativo nel servizio di distribuzione; inoltre i prezzi d'acquisto dell'energia elettrica sono predeterminati e non influenzabili da parte del distributore; in queste condizioni sempre più consumatori possono scegliersi il loro fornitore. Questo può determinare sensibili perdite per le imprese di distribuzione. Le nuove necessità d'investimenti e il continuo aumento dei costi possono essere affrontati solamente con una diminuzione dei costi interni di gestione.

Le imprese di distribuzione possono quindi affrontare questi sviluppi solamente associandosi e riunendosi per evitare frazionamenti organizzativi e creare vantaggi gestionali.

In questa situazione, di fatto, si può essenzialmente riassumere il presente piano di distribuzione con i seguenti punti:

- Definizione delle finalità per la futura distribuzione dell'energia elettrica;
- Determinazione dei diritti e doveri delle imprese di distribuzione;
- Determinazione dei criteri per l'esercizio della distribuzione;
- Determinazione dei criteri per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione;
- Norme per la circoscrizione delle zone di distribuzione;
- Modalità per l'assunzione della distribuzione ENEL;
- Proposte per una vasta cooperazione tra le imprese di distribuzione dell'Alto Adige;
- Regolamentazione della scadenza, rinuncia, revoca o assunzione di concessioni;
- Norme per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica sul territorio;
- Proposte per la duratura sicurezza della qualità del rifornimento.

Nel capitolo 6 sono definite più precisamente le finalità per la futura distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige. Con la salvaguardia e l'aumento della sicurezza del rifornimento per l'intero territorio, l'economicità e l'uso razionale dell'energia elettrica disponibile vengono imposti uno standard qualitativo e la stabilità dei prezzi per tutti gli utenti, nonché delle imposizioni per l'assistenza ai clienti, la trasparenza e la compatibilità ambientale.

Con riguardo alle più importanti delibere dell'AEEG, di TERNA nonché dell'Acquirente Unico, indicate nel capitolo 7, vengono espone nei capitoli 8 e 9 le condizioni generali e le impostazioni per i futuri confini delle zone di distribuzione dell'Alto Adige e per la contemporanea assegnazione delle concessioni di distribuzione.

Riguardo i confini delle zone di distribuzione, si fanno due considerazioni di fondo: da un lato viene rilasciata una concessione di distribuzione in base alle norme di attuazione a tutti i distributori che ad oggi esercitano l'attività in una determinata zona. Il rilascio della concessione avviene sotto stretta osservanza delle condizioni di cui al capitolo 9. Queste condizioni valgono sia per il rilascio della concessione ad imprese già attive che per la concessione a nuove assunzioni. Dall'altro lato vige chiaramente la massima di unificare in Alto Adige le imprese di distribuzione.

Quest'ultimo aspetto ha delle conseguenze per il rilascio delle future concessioni di distribuzione per un nuovo servizio di distribuzione, per l'assunzione della distribuzione ENEL e per i provvedimenti elencati riguardo all'unione spontanea di imprese nonché per l'incentivo e l'aiuto alla cooperazione tra i distributori.

Con queste direttive dovrà avvenire l'assunzione della distribuzione ENEL secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14 delle norme di attuazione, assunzione che presenta un punto principale del riordino nella distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige. Con ciò è assicurato un passaggio unitario e simultaneo.

Per tale operazione devono essere rispettate le direttive della Commissione Europea e si deve distinguere proprietà e gestione della distribuzione ENEL rilevata.

Il presente piano di distribuzione prevede per questo le seguenti modalità:

- La proprietà degli impianti passa alla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale si occupa anche del risarcimento all'ENEL SpA secondo le disposizioni delle norme di attuazione.
- La SEL SpA od una sua società partecipata o controllata (nel piano della distribuzione indicata come "*Newco Gestione Distribuzione SpA*") assume l'esercizio della distribuzione nelle zone attualmente fornite dall'ENEL Distribuzione SpA.
- La "*Newco Gestione Distribuzione SpA*" sarà gestita eventualmente in collaborazione e/o unione con le aziende di distribuzione dell'Alto Adige
- Dopo aver regolamentato il trasferimento degli impianti e del personale agli enti locali, la Provincia Autonoma di Bolzano potrà trasferire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente la proprietà degli impianti dell'ENEL Distribuzione SpA alla SEL SpA o ad una sua società partecipata o controllata (nel piano della distribuzione indicata come "*Newco Proprietà Distribuzione SpA*").

Secondo le disposizioni dell'art. 13 delle norme di attuazione le relazioni che si verificheranno a causa del passaggio successivo degli impianti e del personale agli enti pubblici devono essere regolati in comune accordo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli enti pubblici. Nel paragrafo 10 vengono riportati i criteri e i principi che devono essere osservati nel trasferimento della rete di distribuzione dell'ENEL agli enti locali.

I capitoli conclusivi 11 e 12 del piano di distribuzione prevedono la regolamentazione per una futura concentrazione e cooperazione delle imprese di distribuzione dell'Alto Adige. E' da sottolineare che ai distributori altoatesini è lasciata la libera scelta e che possono prendere le loro decisioni autonomamente e senza costrizioni.

Ai distributori si presentano perciò diverse possibilità: possono, come fin ora, esercitare autonomamente e in modo indipendente la distribuzione nella zona delineata dal nuovo piano di distribuzione. In tal caso possono usufruire su richiesta dei cosiddetti "servizi centrali" (a pagamento) per il rifornimento, scambio energia elettrica e controllo della rete nonché per

altri settori commerciali del servizio di distribuzione che la "Società elettrica altoatesina SpA" ("SEL SpA") organizzerà nei prossimi anni in conformità alle norme di attuazione. I "servizi centrali" devono garantire alle imprese distributrici che non dispongono di risorse finanziarie e personali e di strutture imprenditoriali adeguate di poter affrontare le esigenze future del mercato.

Il piano della distribuzione offre alle imprese di distribuzione altre due possibilità. In ciò hanno un ruolo decisivo la "Newco gestione distribuzione SpA" e la "Newco proprietà distribuzione SpA".

Opzione 1

Il distributore continua a mantenere la proprietà delle sue strutture di distribuzione e le cede unitamente alla concessione in locazione alla „Newco gestione distribuzione SpA". Quest'ultima assume il servizio di distribuzione anche nel territorio del distributore e ne cura il necessario ed ulteriore sviluppo; cura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza ai clienti ed adempie a tutti gli altri obblighi del distributore locatario.

La locazione avviene sulla base di una apposita convenzione approvata dal Ufficio elettrificazione provinciale di competenza.

Il distributore locatore percepisce nel frattempo un canone di locazione; alla scadenza del contratto di locazione oppure, se motivato, anche antecedentemente, egli può riassumere il servizio di distribuzione per il proprio territorio.

Opzione 2

Il distributore trasferisce la proprietà delle sue strutture di distribuzione e del relativo servizio di distribuzione alla "Newco Proprietà distribuzione SpA". In detta società vengono riversati dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'intero patrimonio immobiliare ed impiantistico nonché tutti gli altri beni aziendali che all'atto del trasferimento della distribuzione ENEL sono passati dall'ENEL Distribuzione SpA alla Provincia stessa.

In cambio dei beni apportati il distributore riceve le azioni di questa società. La valutazione dei beni ora apportati viene effettuata, sulla base di criteri di valutazione prefissati, dall'Ufficio Estimo provinciale. I criteri di valutazione vengono stabiliti mediante delibera della Giunta provinciale tenendo altresì conto del valore degli impianti ENEL.

La "Newco Proprietà distribuzione SpA" concede in locazione le sue strutture di distribuzione alla "Newco Gestione distribuzione SpA". Quest'ultima assume il servizio di distribuzione in tutto il territorio di distribuzione della "Newco Proprietà distribuzione SpA" e provvede all'ulteriore ampliamento necessario, alla manutenzione ordinaria e straordinaria; cura altresì l'assistenza ai clienti ed assolve tutti gli altri

obblighi del distributore. La locazione avviene sulla base di un'apposita convenzione approvata dall'assessorato elettrificazione provinciale di competenza.

La *"Newco Proprietà distribuzione SpA"* percepisce dalla *"Newco Gestione distribuzione SpA"* un canone di locazione che rappresenta il profitto della *"Newco Proprietà distribuzione SpA"*.

In entrambe le varianti, il distributore trasferisce doveri e rischi del servizio di distribuzione ad un'impresa di maggiori dimensioni, operante a livello provinciale che dispone di un'organizzazione aziendale e di un organico di personale in grado di soddisfare le innumerevoli esigenze di una moderna attività di distribuzione. Il distributore si assicura in questo modo una rendita senza rischi e può, optando, anche acquistare quote dell'impresa operante al livello provinciale.